Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I. Anno 123° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 25 febbraio 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 55 DEL 25 FEBBRAIO 1982:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1982, n. 45.
Tariffe per i servizi telegrafici di stampa e di informazione nell'interno della Repubblica.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1982.
Determinazione del controvalore in lire italiane del franco oro ai fini della tariffazione per i servizi internazionali di telecomunicazione.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1982.
Tariffe concernenti i sevizi telegrafici di stampa e di informazione internazionali e tariffe relative ai servizi telegrafici di stampa e di informazione, speciali ed accessori, nell'interno della Repubblica.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1982.
Determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1982.
Determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1982.
Modifica dei ritmi di tassazione del traffico telefonico internazionale automatico.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1982.
Tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo.

(Da 851 a 856)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. **950.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 47, nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

biochimica cellulare;
biomatematica;
bioenergetica;
ecologia vegetale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **951.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

pedagogia sperimentale;
pedagogia comparata;
didattica;
pedagogia sociale;
storia della scuola delle istituzioni educative;
metodologia e didattica degli audiovisivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 952.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Art. 1.

Il testo dell'art. 42, concernente le lauree che conferisce la facoltà di lettere e filosofia è soppresso e sostituito dal seguente testo:

« La facoltà di lettere e filosofia conferisce tre lauree: in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo ed orientale) ».

All'art. 45, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, sono apportate le seguenti modifiche: il testo del primo comma è sostituito con il seguente testo: « La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne è di quattro anni. Il corso di studi si distingue in due indirizzi: europeo ed orientale ».

Tra il quarto e il quinto comma del medesimo art. 45, è inserito il seguente nuovo comma relativo agli insegnamenti fondamentali e complementari dell'indirizzo orientale del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne:

« *Indirizzo orientale*:

a) insegnamenti fondamentali:

1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) glottologia;
4) una lingua e letteratura moderna dell'Asia o dell'Africa;
5) una seconda lingua e letteratura dell'Asia o dell'Africa;
6) un insegnamento storico-filologico orientale;
7) storia medioevale (o storia e filologia bizantina);
8) storia moderna;
9) storia dell'arte medioevale (o dell'arte moderna, o dell'arte musulmana e copta, o dell'arte dell'India e dell'Asia centrale);
10) geografia;

b) insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai suindicati numeri 4, 5 e 6):

1) una lingua e letteratura straniera moderna europea;
2) una seconda lingua e letteratura straniera moderna europea;
3) letteratura greca;
4) ebraico e aramaico;
5) lingua e letteratura araba;
6) lingua e letteratura ebraica moderna;
7) lingua e letteratura copta;
8) lingua e letteratura siriaca;
9) lingua e letteratura armena;
10) lingua e letteratura persiana;
11) lingua e letteratura afgana;
12) lingua e letteratura turca;
13) lingua e letteratura mongola;
14) lingua e letteratura tibetana;
15) sancrito;
16) lingua e letteratura pali;
17) lingua e letteratura urdu;
18) lingua e letteratura bengali;
19) lingue e letterature moderne arie dell'India;
20) lingue e letterature dravidiche;
21) lingua e letteratura birmana;
22) lingua e letteratura cinese;
23) lingue e letterature del Sud-Est asiatico;
24) lingua e letteratura coreana;
25) lingua e letteratura giapponese;
26) berbero;
27) filologia e antichità libico-berbere;
28) lingue non semitiche dell'Africa Orientale;
29) lingue e letterature kushitiche;
30) swahili e lingue bantu;
31) lingue e letterature dell'Africa nera nord-occidentale;
32) africanistica;
33) egittologia;
34) dialetti arabi;
35) storia della grammatica araba;
36) filologia semitica;
37) epigrafia semitica;
38) assirologia;
39) sumerologia;
40) ittitologia;
41) filologia ebraica medioevale;
42) filologia iranica;
43) dialetti iranici;
44) filologia uralo-altaica;
45) indologia;
46) sinologia;
47) archeologia orientale;
48) archeologia e storia dell'arte iranica;

49) archeologia partico-sasanide;
50) archeologia etiopica e sud-arabica;
51) archeologia dell'India e dell'Asia sud-orientale;
52) archeologia dell'Estremo Oriente;
53) preistoria e protostoria dell'Asia;
54) storia orientale antica;
55) storia greca;
56) storia romana;
57) storia e filologia bizantina;
58) storia medioevale;
59) storia del Vicino Oriente preislamico;
60) storia, lingue e letterature dell'Etiopia;
61) storia dell'Iran e dell'Asia centrale;
62) storia dell'Africa mediterranea;
63) storia dell'Africa sub-sahariana;
64) storia dell'Asia contemporanea;
65) storia dell'Ebraismo;
66) storia e istituzioni dei Paesi islamici;
67) storia e istituzioni etiopiche;
68) storia e civiltà dell'India;
69) storia e istituzioni dell'India e dell'Asia sud-orientale;
70) storia e civiltà dell'Estremo Oriente;
71) storia e istituzioni della Cina;
72) storia e istituzioni del Giappone;
73) storia del diritto e della filosofia politica dell'Islam;
74) storia del diritto e della filosofia politica dell'India;
75) storia della filosofia ebraica;
76) storia della filosofia islamica;
77) storia delle esplorazioni dell'Asia;
78) storia delle esplorazioni dell'Africa;
79) storia e geografia dell'Asia Orientale;
80) geografia politica ed economica dell'Asia;
81) geografia politica ed economica dell'Africa;
82) storia delle religioni;
83) storia della filosofia;
84) storia del Cristianesimo;
85) storia religiosa dell'Oriente cristiano;
86) religioni del Vicino Oriente antico;
87) islamistica;
88) religioni e filosofie dell'Iran e dell'Asia centrale;
89) religioni e filosofie dell'India;
90) religioni e filosofie dell'Estremo Oriente;
91) storia dell'arte islamica;
92) storia dell'arte medioevale;
93) storia dell'arte musulmana e copta;
94) storia dell'arte dell'Iran e dell'Asia centrale;
95) storia dell'arte dell'India e dell'Asia sud-orientale;
96) storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
97) storia dell'arte dell'Africa nera;
98) storia dell'arte moderna;
99) etnologia;
100) antropologia culturale.

La prima frase del quinto comma, che per effetto del presente decreto diventa sesto comma è sostituita dalla seguente frase:

« Lo studente dovrà eseguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto ed in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo ».

Il nono comma, che per effetto del presente decreto diventa decimo comma, è sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano degli studi approvato dal preside ».

Art. 2.

All'art. 107, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, è aggiunto l'insegnamento complementare di « etologia e protezione animale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 953.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola — diretta a fini speciali — per terapisti della riabilitazione.

Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione

Art. 138. — Ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e visto l'art. 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è istituita presso l'Università degli studi di Sassari con sede nell'istituto di clinica ortopedica, la scuola per terapisti della riabilitazione che ha lo scopo di impartire agli allievi, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni tecniche e pratiche necessarie per ben esercitare l'attività di terapista della riabilitazione.

Art. 139. — La durata del corso degli studi è di tre anni accademici. Possono essere ammessi alla scuola aspiranti di ambo i sessi, che siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, che abbiano presentato un certificato medico rilasciato dalle autorità competenti, attestante la loro idoneità fisica e psichica, e che abbiano superato il diciassettesimo anno di età.

Art. 140. — Al primo anno si accede previo esame di cultura generale e attitudinale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due docenti della scuola stessa. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il 30 settembre. L'esame di ammissione avrà luogo entro il mese di ottobre di ciascun anno in un giorno stabilito dal direttore della scuola.

Art. 141. — Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso.

Art. 142. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, fra gli aiuto e gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia oppure, infine, tra persone di riconosciuta competenza, anche al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 143. — Il consiglio della scuola è costituito dal corpo docenti ed è presieduto dal direttore.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di fisica;
elementi di biomeccanica;
elementi di anatomia umana generale;
elementi di fisiologia umana;
elementi di psicologia.

2° *Anno*:

nozioni di patologia ortopedica;
nozioni di patologia neurologica;
nozioni di traumatologia;
nozioni di patologia dell'apparato cardiorespiratorio;
nozioni di oculistica;
nozioni di patologia ginecologica ed addominale di interesse riabilitativo;
nozioni di patologia della cute e sottocutanea;
cinesiterapia;
elettroterapia;
fisioterapia strumentale;
idroterapia;
terapia occupazionale;
logoterapia;
massoterapia.

3° *Anno*:

elementi di igiene e medicina preventiva;
elementi di pronto soccorso;
elementi di legislazione sanitaria e deontologica;
ginnastica medica;
riabilitazione del motuleso;
ergoterapia;
fangoterapia e crenoterapia;
elioclimatoterapia.

Art. 144. — La frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Per la validità dell'anno scolastico l'allievo deve partecipare almeno ai due terzi delle lezioni, sia teoriche che pratiche.

Art. 145. — Le lezioni verranno impartite agli allievi in base ai programmi di insegnamento e agli orari predisposti dal consiglio della scuola.

La sorveglianza degli iscritti, per quanto riguarda la loro attività pratica, spetta al direttore ed ai docenti della scuola.

Il tirocinio sarà compiuto dagli allievi sempre sotto la guida di medici, dai tecnici didattici e terapisti della riabilitazione, presso il reparto di terapia fisica e rabilitazione della clinica ortopedica di Sassari, nonché, qualora fosse necessario, presso altri istituti o presidii specialistici universitari o convenzionati con l'Università.

Art. 146. — Per essere ammessi all'anno successivo gli allievi dovranno superare tutti gli esami previsti per l'anno di corso frequentato.

Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma, gli allievi dovranno aver frequentato il corso, superati gli esami prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni previste.

Art. 147. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore della scuola. Le commissioni sono composte da tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente; dal direttore della scuola, membro; da un altro docente della scuola. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

Art. 148. — L'esame di diploma consiste in una prova orale sui temi trattati durante il corso e in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice costi-

tuita dal direttore della scuola, presidente o da un suo delegato scelto fra i docenti della scuola e da quattro membri scelti fra i docenti della scuola, nominati dal direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza di scuola; ma se al secondo esame non verrà loro riconosciuta l'idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di terapista della riabilitazione.

Art. 149. — Le spese occorrenti al funzionamento della scuola verranno coperte utilizzando le tasse, soprattasse e contributi degli iscritti. Eventuali contributi ministeriali, regionali e di altri enti pubblici o privati, non indispensabili al funzionamento della scuola, potranno essere utilizzati per l'eventuale potenziamento delle attrezzature didattiche.

Art. 150. — Le tasse, sopratasse e contributi che gli allievi dovranno versare per ogni anno di corso sono così stabilite:

tassa di immatricolazione	L.	2.000
tassa annuale di iscrizione	»	5.000
sopratassa annuale di esame	»	3.000
contributi di laboratorio	»	30.000
tassa erariale di diploma	»	6.000
libretto e tessera	»	2.000

Le variazioni delle tasse debbono essere proposte — come le altre modifiche di statuto — ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria 31 agosto 1933, n. 1592, dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio di facoltà.

Art. 151. — I compensi ai docenti ed ai tecnici didattici verranno stabiliti per ciascun anno dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo delo Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 954.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 260, relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia, è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli allievi è di ventuno iscritti per l'intero corso di studi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 220

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 955.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il testo dell'art. 17, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è integrato nel modo seguente:

9) andrologia;
10) psichiatria.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 76, relativo alla sede della scuola di specializzazione in cardiologia, è sostituito dal seguente:

« La scuola ha sede presso la cattedra di cardiologia ».

Art. 3.

Dopo l'art. 87, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in andrologia ed in psichiatria.

Art. 88. — E' istituita presso l'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila la scuola di specializzazione in andrologia.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

La scuola ha sede presso la cattedra di clinica medica.

Art. 89. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

FONDAMENTALI.

1° *Anno*:

1) anatomia ed embriologia generale degli organi endocrini;
2) anatomia ed embriologia dell'apparato riproduttivo maschile;
3) fisiologia endocrina e della riproduzione nell'uomo;
4) biochimica endocrina;
5) anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile I;
6) nozioni di immunopatologia;
7) semeiotica e diagnostica andrologica medica I;
8) semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica I.

2° *Anno*:

1) anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile II;
2) semeiotica e diagnostica andrologica medica II;
3) semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica II;
4) immunopatologia dell'infertilità maschile;
5) eredopatologia andrologica;
6) patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile I;
7) aspetti neuropsichiatrici della patologia andrologica;
8) patologia venerologica nei riguardi dell'andrologia.

3° *Anno*:

1) patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile II;
2) profilassi della infertilità maschile;
3) terapia andrologica medica;
4) terapia andrologica chirurgica;
5) farmacologia endocrina della riproduzione dell'uomo.

COMPLEMENTARI.

Sono materie complementari le seguenti:

1) contraccezione maschile;
2) tecniche di conservazione del seme ed inseminazione artificiale;
3) tecniche di laboratorio andrologico;
4) diagnostica della infertilità femminile e di coppia.

Art. 90. — Gli allievi devono seguire le lezioni e le esercitazioni e frequentare assiduamente a scopo di apprendimento pratico la clinica medica per un periodo che verrà stabilito dal direttore della scuola.

Gli iscritti per ciascun anno di corso non possono superare il numero di tre, per complessivi nove iscritti. I candidati devono superare una prova per titoli ed esami.

L'ammissione è limitata ai laureati in medicina e chirurgia.

Alla fine di ciascun anno di corso l'allievo deve superare gli esami fondamentali previsti dal corso di studi e, nell'ambito dei tre anni, almeno due complementari a scelta. Gli esami di profitto possono essere sostenuti solo in due sessioni annuali, una estiva a l'altra autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Al termine del triennio, superato il relativo esame di profitto, l'allievo dovrà sostenere un esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento approvato dal direttore della scuola.

Gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni pratiche e da conferenze su argomenti attinenti le discipline andrologiche.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Per quanto non compreso nel presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di perfezionamento e di specializzazione della facoltà di medi-

cina e chirurgia contenute nel regolamento sul funzionamento dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 91. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la cattedra di clinica psichiatrica e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 92. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto; almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 93. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero degli allievi è di due per anno di corso e complessivamente di otto iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 94. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) metodologia del rapporto medico-paziente;
2) psicologia;
3) elementi di genetica e biochimica;
4) struttura e funzioni integrative del S.N.C.
5) neurologia clinica;
6) clinica psichiatrica.

2° *Anno*:

1) psicopatologia e psicodinamica;
2) psicoterapia I;
3) psicofarmacologia;
4) psicofarmacoterapia;
5) clinica psichiatrica II.

3° *Anno*:

1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica;
2) psichiatria sociale;
3) psichiatria infantile;
4) psicoterapia II;
5) clinica psichiatrica III.

4° *Anno*:

1) psicosomatica;
2) psichiatria sociale II;
3) psichiatria forense;
4) psicoterapia III;
5) clinica psichiatrica IV.

Note esplicative:

1) Strutture e funzioni integrative del S.N.C.: tale materia, annuale, è comprensiva della anatomofisiologia del S.N.C. e della psicofisiologia.

2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di corsi di anatomia patologica del S.N., di semeiologia neurologica, clinica e strumentale di neuroradiologia.

3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.

4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive. I principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.

5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.

6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di divisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.

7) Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosidetta medicina integrata dalla endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.

Art. 95. — E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia la frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 96. — La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento.

Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.

Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di un argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale ed in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale della legge e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 216

LEGGE 9 febbraio 1982, n. 42.

Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea indicate nell'elenco allegato alla presente legge.

I decreti di cui al precedente comma saranno adottati, secondo i principi direttivi e i criteri contenuti nelle direttive stesse, su proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate. Essi saranno preventivamente sottoposti al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 2.

Con gli stessi decreti di attuazione delle direttive comunitarie e con successivi decreti da emanarsi entro i termini di delega il Governo è autorizzato ad emanare norme contenenti le sanzioni amministrative e penali per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti rispettivamente della pena pecuniaria fino a lire cinque milioni e dell'ammenda fino a lire cinque milioni e dell'arresto fino ad un anno.

Nell'esercizio di tale delega il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive saranno di regola previste sanzioni amministrative;

2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno dello Stato e siano, comunque, di particolare gravità.

Art. 3.

I Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati emanati ai sensi della presente legge con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono.

Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari.

Art. 4.

Quando i decreti delegati di cui all'articolo 1 prevedano, nei rigorosi limiti di delega, misure d'intervento finanziario non trovanti riscontro nella legislazione vigente e non rientranti nella ordinaria attività delle amministrazioni statali e regionali competenti, alla relativa spesa si provvederà, per il periodo di validità della presente legge, a carico del conto corrente infruttifero istituito, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, presso la Tesoreria centrale e denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma », la cui denominazione verrà, per l'occasione, integrata come segue: « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma ».

Nell'ipotesi di cui al precedente comma in ciascun decreto verrà determinato il relativo onere e sarà disposto il prelievo del corrispondente importo dal conto corrente infruttifero ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni di pertinenza.

Per i decreti alla cui attuazione debbono provvedere le regioni ai sensi del secondo comma del precedente articolo l'importo dell'onere a loro carico verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per essere successivamente assegnato alle singole regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — DARIDA — FORMICA — ANDREATTA — BARTOLOMEI — MARCORA — NICOLAZZI — DI GIESI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

ELENCO DELLE DIRETTIVE

1) N. 64/427 (Consiglio)

relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato).

2) N. 64/429 (Consiglio)

relativa alla attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato).

3) N. 71/118 (Consiglio)
relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

4) N. 71/140 (Consiglio)
che modifica la direttiva del 9 aprile 1968 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

5) N. 71/316 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

6) N. 71/317 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi.

7) N. 71/318 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas.

8) N. 71/319 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua.

9) N. 71/347 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali.

10) N. 71/348 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua.

11) N. 71/349 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti.

12) N. 71/354 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura.

13) N. 72/461 (Consiglio)
relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

14) N. 72/462 (Consiglio)
relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi.

15) N. 73/360 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

16) N. 73/361 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci.

17) N. 73/362 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate.

18) N. 73/438 (Consiglio)
che modifica le direttive del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, la direttiva del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e le direttive del 29 settembre 1970, relative alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

19) N. 74/148 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media.

20) N. 74/331 (Commissione)
per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas.

21) N. 74/648 (Consiglio)
che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

22) N. 74/649 (Consiglio)
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite prodotti nei Paesi terzi.

23) N. 75/33 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua fredda.

24) N. 75/324 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

25) N. 75/339 (Consiglio)
che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche.

26) N. 75/404 (Consiglio)
concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche.

27) N. 75/405 (Consiglio)
concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche.

28) N. 75/410 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui.

29) N. 75/431 (Consiglio)
che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

30) N. 75/439 (Consiglio)
concernente l'eliminazione degli oli usati.

31) N. 75/440 (Consiglio)
concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri.

32) N. 75/442 (Consiglio)
relativa ai rifiuti.

33) N. 75/445 (Consiglio)
che modifica la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

34) N. 75/716 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

35) N. 75/726 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili.

36) N. 76/117 (Consiglio)
riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva ».

37) N. 76/118 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

38) N. 76/160 (Consiglio)
concernente la qualità delle acque di balneazione.

39) N. 76/403 (Consiglio)
concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.

40) N. 76/434 (Commissione)
per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 19 novembre 1973 del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'attestazione ed al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci.

41) N. 76/628 (Consiglio)
recante quarta modifica della direttiva 73/241/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

42) N. 76/696 (Commissione)
per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 19 novembre 1973 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

43) N. 76/764 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima.

44) N. 76/765 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole.

45) N. 76/766 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche.

46) N. 76/767 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi.

47) N. 76/769 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

48) N. 76/770 (Consiglio)
che modifica la direttiva 71/354/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura.

49) N. 76/889 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai vari disturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili e apparecchi analoghi.

50) N. 76/890 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione con lampade fluorescenti muniti di *starter*.

51) N. 76/891 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di energia elettrica.

52) N. 76/893 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

53) N. 77/27 (Commissione)
relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.

54) N. 77/93 (Consiglio)
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

55) N. 77/94 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

56) N. 77/95 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri.

57) N. 77/96 (Consiglio)
concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

58) N. 77/98 (Consiglio)
che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 72/462/CEE nel settore veterinario.

59) N. 77/312 (Consiglio)
concernente la sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo.

60) N. 77/313 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua.

61) N. 77/435 (Consiglio)
relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

62) N. 77/436 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria.

63) N. 77/486 (Consiglio)
relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.

64) N. 77/489 (Consiglio)
relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali.

65) N. 77/504 (Consiglio)
relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

66) N. 77/576 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

67) N. 77/629 (Commissione)
che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

68) N. 77/799 (Consiglio)
relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.

69) N. 78/50 (Consiglio)
che completa, per quanto concerne il procedimento di refrigerazione, la direttiva 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.

70) N. 78/55 (Consiglio)
che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra, delle sementi di ortaggi ed al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

71) N. 78/176 (Consiglio)
relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

72) N. 78/319 (Consiglio)
relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

73) N. 78/365 (Commissione)
recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 71/318/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di contatori di volume di gas.

74) N. 78/609 (Consiglio)
recante sesta modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

75) N. 78/610 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero.

76) N. 78/611 (Consiglio)
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo della benzina.

77) N. 78/629 (Consiglio)
che adegua al progresso tecnico la direttiva 73/362/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate.

78) N. 78/659 (Consiglio)
sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

79) N. 78/669 (Consiglio)
che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

80) N. 78/692 (Consiglio)
che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-semi di patate, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.

81) N. 78/891 (Consiglio)
adattamento al progresso tecnico delle direttive del Consiglio 75/106/CEE del 19 dicembre 1974 e 76/211/CEE del 20 gennaio 1976 nel settore dei preimballaggi.

82) N. 78/1031 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico.

83) N. 79/112 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

84) N. 79/168 (Consiglio)
recante modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili.

85) N. 79/196 (Consiglio)
riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

86) N. 79/530 (Consiglio)
concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

87) N. 79/531 (Consiglio)
che applica ai forni elettrici la direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

88) N. 79/581 (Consiglio)
concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

89) N. 79/640 (Consiglio)
che modifica gli allegati della direttiva 77/576/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

90) N. 79/641 (Commissione)
che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.

91) N. 79/693 (Consiglio)
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni.

92) N. 79/1070 (Consiglio)
che modifica la direttiva del Consiglio 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.

93) N. 79/1005 (Consiglio)
che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

94) N. 79/1067 (Commissione)
recante fissazioni di metodi comunitari per l'analisi di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all' alimentazione umana.

95) N. 79/830 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d'acqua calda.

96) N. 80/181 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE.

97) N. 80/232 (Consiglio)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

LEGGE 17 febbraio 1982, n. 43.

Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è ulteriormente aumentato, limitatamente all'anno finanziario 1982, di lire 150.800 milioni.

In aggiunta allo stanziamento di cui al comma precedente, un contributo straordinario di L. 5.300.000.000, da assegnare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è disposto, quanto a L. 1.500.000.000 a favore del teatro alla Scala e per il rimanente importo a favore di altri enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, sulla base dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, dell'aumento di attività derivante dalla ricostruzione dei teatri, della operatività in ambito pluriregionale, nonché per le esigenze di programmazione connesse alla rilevanza nazionale ed internazionale degli enti ed istituzioni medesimi.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è aumentato limitatamente all'esercizio finanziario 1982 di lire 24.940 milioni.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, è aumentato, limitatamente allo esercizio 1982, di lire 23.200 milioni.

In rapporto ai maggiori compiti previsti dalla legge 14 dicembre 1978, n. 836, è disposto in favore dell'Ente teatrale italiano (ETI) un contributo annuale di lire 5.000 milioni, non cumulabile con i contributi che vengono assegnati dal Ministero del turismo e dello spettacolo sui fondi relativi alle attività teatrali di prosa.

Un contributo straordinario di lire 1.300 milioni è concesso all'Ente teatrale italiano (ETI) per il ripiano dei disavanzi risultanti al 31 dicembre 1980.

Il fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con legge 23 luglio 1980, n. 376, è ulteriormente integrato della somma di lire 40.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25, e con legge 23 luglio 1980, n. 379, è ulteriormente integrato della somma di lire 4.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, è integrato della somma di lire 8.000 milioni mediante conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Il contributo annuo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 374, è fissato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, in lire 1.160 milioni.

Un contributo straordinario annuo di lire 1.500 milioni, limitatamente agli esercizi 1982, 1983 e 1984, è concesso alla Cineteca nazionale per:

a) il trasferimento su supporto non infiammabile o con altro sistema delle copie depositate o acquistate;

b) la sistemazione dei locali e delle strutture di conservazione, la costruzione degli schedari e l'acquisto dei mezzi tecnici necessari;

c) l'acquisto di film stranieri di rilevante importanza artistica, culturale, tecnica e storica;

d) la riduzione in videocassette dei film di cui sono scaduti i diritti d'autore o di proprietà dello Stato, nonché la dotazione dei relativi apparecchi audiovisivi;

e) la pubblicazione del catalogo generale dei film in dotazione, nonché dei film conservati in tutti gli archivi pubblici e privati del territorio nazionale.

Il contributo previsto dall'articolo 45, primo comma, lettera *n*), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è elevato, per l'anno 1982, di lire 500 milioni per l'assolvimento da parte dell'Istituto Luce delle finalità di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del precedente comma.

Conseguentemente lo stanziamento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche di cui al citato articolo 45 è elevato a lire 4.710 milioni per l'anno 1982 ed a lire 4.210 milioni per gli anni successivi.

Art. 2.

Lo stanziamento di cui al secondo comma del precedente articolo 1 è ripartito, tra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, quanto a lire 105.000 milioni sulla base delle percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione per la assegnazione della quota di lire 90.000 milioni di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1981, n. 146, con esclusione della quota di lire 3.500 milioni che rimane ripartita ai sensi della legge 6 marzo 1980, n. 54, in vista di *tournées* allo estero, e quanto al residuo stanziamento pari a lire 61.800 milioni sulla base dei criteri indicati dall'articolo 22, terzo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Restano in vigore le disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54. Sono abrogati i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 ed il primo comma dell'articolo 2 della stessa legge. Nell'articolo 2, secondo comma, della legge medesima la espressione « quanto a lire 110 miliardi » è sostituita con « quanto a lire 105 miliardi » e la data « 31 dicembre 1979 » è sostituita con « 31 dicembre 1981 ».

La corresponsione, ai sensi del settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426, dell'acconto fino all'80 per cento dei contributi per le attività musicali viene disposta contestualmente alla loro assegnazione quando dagli aventi diritto ne sia stata fatta formale richiesta, nei modi prescritti, con la stessa domanda di concessione di essi contributi.

All'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, così come modificato dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, è aggiunto il seguente comma:

« Le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte ».

In attesa della legge di riordinamento organico del settore, gli atti concernenti i bilanci di previsione, i relativi provvedimenti di variazione ed i conti consuntivi degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, deliberati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono approvati d'intesa con il Ministero del tesoro.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate norme uniformi di amministrazione e di contabilità, nonché uno schema tipo di bilancio da adottarsi dagli enti di cui al precedente comma.

In occasione di ulteriori interventi straordinari sarà valutata la rilevanza sul piano nazionale ed internazionale delle attività degli enti lirici ed istituzioni concertistiche.

Il parere sull'assegnazione dei contributi per le attività teatrali di prosa è formulato congiuntamente dalle Commissioni previste dall'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e successive modificazioni.

Restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7.

Gli importi di cui all'ottavo comma del precedente articolo 1 sono destinati per il 90 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, distribuzione ed esportazione di film nazionali e per le industrie tecniche cinematografiche e per il restante 10 per cento ad interventi per il consolidamento delle industrie tecniche cinematografiche.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

« Le riunioni della Commissione, sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, i due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei suoi componenti ».

All'articolo 4, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 146, le parole: « esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980 » sono sostituite dalle seguenti: « esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981 ».

Art. 3.

L'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui allo articolo 6, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è elevato al 35 per cento.

La Società italiana autori ed editori è autorizzata a provvedere alla corresponsione degli abbuoni previsti dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per i film a lungometraggio la cui denuncia di inizio di lavorazione — trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo — sia stata annotata sul pubblico registro cinematografico ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, della predetta legge. La disposizione si applica

per le programmazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se la annotazione sia anteriore alla data medesima.

Per i film che, entro i due anni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori, siano esclusi in via definitiva dalla programmazione obbligatoria, gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a rimborsare, versando il relativo importo alla Società stessa, gli abbuoni percepiti ai sensi del precedente comma.

Il rimborso dovrà essere effettuato entro i sei mesi successivi alla data della *Gazzetta Ufficiale* recante lo avviso dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo del provvedimento di esclusione del film dalla programmazione obbligatoria. Nei confronti degli esercenti inadempienti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 4.

Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di 50 coadiutori dattilografi (livello IV) in aumento dell'attuale organico, le cui prove saranno espletate secondo le modalità previste dall'articolo 8, quarto comma, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271.

Art. 5.

All'onere finanziario di lire 269.200 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, ivi compresi quello valutato in lire 4.000 milioni per lo abbuono previsto dall'articolo 3 e quello di lire 500 milioni per le spese di cui all'articolo 4 della presente legge, si provvede, quanto a lire 217.200 milioni, mediante riduzione per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e, quanto a lire 52.000 milioni, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, all'uopo utilizzando parte degli accantonamenti destinati a « interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 17 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORELLO — ANDREATTA — LA MALFA — FORMICA — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 22 febbraio 1982, n. 44.

Agevolazioni ai turisti stranieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' ripristinata, fino al 31 dicembre 1983, l'agevolazione prevista alla lettera B), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti, sospesa dal 1° gennaio 1980 con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31.

La predetta lettera B), punto 1), è sostituita dalla seguente:

« B) *Benzina*:

1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti stranieri o italiani residenti all'estero per i viaggi di diporto nello Stato effettuati con veicoli con targa di registro estero, con esclusione di quelli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano - aliquota per ettolitro lire 27.000.

I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera con pagamento in valuta estera. I buoni saranno rilasciati per un quantitativo di 150 litri per anno solare utilizzabili nell'intero territorio dello Stato.

Un ulteriore contingente di buoni di benzina corrispondente a litri 200 per anno solare può essere acquistato, con le stesse modalità di cui al comma precedente, per essere utilizzato esclusivamente nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni benzina di cui ai precedenti commi dà diritto al rimborso della somma corrispondente che deve essere chiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario. Le eventuali differenze di cambio del prezzo di cessione dei buoni benzina sono di pertinenza dello Stato.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, e del turismo e dello spettacolo, saranno stabilite le norme per l'applicazione del beneficio e per l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni ».

Art. 2.

All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è aggiunto **al primo comma il seguente** periodo: « Con la stessa pena è punito chiun-

que viene trovato in possesso dei predetti buoni senza averne titolo o in numero superiore a quello consentito dalle vigenti disposizioni ».

Art. 3.

L'articolo 20-*bis* del decreto-legge 5 maggio 1957, numero 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« I gestori di impianti di distribuzione automatica di carburanti sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina per turisti che vengono presentati e di quello di targa dell'automezzo da rifornire con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione ».

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma e delle disposizioni che regolamentano l'agevolazione fiscale prevista per la benzina acquistata dai turisti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000 salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 5 maggio 1957, numero 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

Art. 4.

In connessione con l'acquisto dei buoni benzina utilizzabili nell'intero territorio dello Stato, sono assegnati buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di L. 10.000, da utilizzare sulla rete autostradale italiana posta a nord della congiungente Roma-Pescara.

A ciascun acquirente dell'ulteriore contingente di buoni benzina di litri 200, utilizzabile nelle regioni specificamente indicate nel precedente articolo 1, sono assegnati ulteriori buoni pedaggio autostradale, per un valore complessivo di L. 16.000, da utilizzare esclusivamente sulla rete autostradale posta a sud della congiungente Roma-Pescara.

I buoni pedaggio di cui al presente articolo sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

Art. 5.

I soggetti che abbiano acquistato i buoni benzina di cui al precedente articolo 1, verso esibizione della carta carburante turistica contenuta nei blocchetti dei buoni benzina e dei buoni pedaggio di cui al successivo articolo 6, hanno titolo al servizio di soccorso stradale gratuito ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile club d'Italia, illimitatamente nel corso dell'anno solare cui la carta carburante si riferisce.

Il soccorso è disposto dall'Automobile club d'Italia secondo le condizioni generali disciplinanti il servizio.

Per il rimborso dei costi del servizio derivanti dall'applicazione del presente articolo, il cui onere sarà determinato in misura globale e forfettizzata per anno solare e sarà posto a carico del fondo di cui al successivo articolo 7, il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile club d'Italia.

Art. 6.

I buoni benzina di cui al precedente articolo 1 ed i buoni pedaggio di cui al precedente articolo 4 sono contenuti in blocchetti, con riguardo alle diverse modalità di utilizzazione, ed agli stessi è unita una « carta carburante turistica ».

Con il decreto di cui al precedente articolo 1, oltre che sulle rispettive caratteristiche dei predetti buoni, saranno emanate le disposizioni sull'applicazione delle agevolazioni relative ai pedaggi autostradali ed al soccorso stradale, al rimborso delle somme dovute a tale titolo agli enti e società autostradali ed ai relativi controlli, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente nazionale italiano per il turismo, dall'Automobile club d'Italia e dalle società petrolifere per la gestione del servizio attinente a ciascuna delle misure incentivanti previste dalla presente legge.

Alle entrate relative alla gestione del servizio di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Per il rimborso alle società autostradali del controvalore dei buoni pedaggio, il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare con un istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale apposita convenzione, con onere a carico del fondo di cui al successivo articolo 7.

Art. 7.

Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 4 e 5 è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo speciale, alimentato dall'apporto statale di cui al successivo articolo 9, amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al fondo saranno imputati gli oneri per il pedaggio autostradale gratuito di cui all'articolo 4 e gli oneri per il soccorso stradale gratuito di cui all'articolo 5.

Al fondo saranno altresì imputati gli oneri derivanti dalla gestione dei predetti servizi a carico dell'Automobile club d'Italia e dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

Per la gestione del fondo di cui al primo comma del presente articolo, è istituita, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, una contabilità speciale intestata alla Direzione generale affari generali del turismo e dello sport-Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 8.

A decorrere dall'anno finanziario 1982, lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore di enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni di carattere nazionale o pluriregionale che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, e successive integrazioni e modificazioni, è elevato a lire 1 miliardo e 250 milioni per soddisfare anche le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonché quelle inerenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale.

Per le finalità di cui sopra sono ammessi al contributo anche gli enti morali e le organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciuti.

Art. 9.

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, valutate in lire 72 miliardi, nonché all'onere di lire 46 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 4, 5 e 8, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORELLO — ANDREATTA — LA MALFA — NICOLAZZI — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 settembre 1981.

Modificazione al decreto ministeriale 10 gennaio 1981 nella determinazione del tasso di interesse annuo da applicarsi ai mutui decennali che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane contrarrà, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 luglio 1980, n. 389, per il consolidamento dei debiti a breve e delle rate di mutuo scadute a tutto il 31 dicembre 1979, comprensivi degli interessi di mora, dovuti dai concessionari di cui all'art. 1 della stessa legge n. 389.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 389, concernente l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali;

Visto, in particolare, l'art. 2 della citata legge n. 389 del 1980 il quale stabilisce che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane è abilitato a chiedere agli istituti ed aziende di credito nazionali interessati il consolidamento dei debiti a breve e delle rate di mutuo scadute ed insolute a tutto il 31 dicembre 1979 — comprensivi degli interessi di mora — dovuti dai concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade elencati nell'art. 1 della legge stessa, mediante contrazione di nuovi mutui decennali, all'interesse annuo da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 509587/14-V, in data 10 gennaio 1981, debitamente registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale il tasso di interesse annuo da applicarsi ai predetti mutui decennali è stato stabilito nella stessa misura del tasso di riferimento fissato bimestralmente, ai sensi del decreto ministeriale n. 162880/32-F-153-35 del 23 aprile 1977, per le operazioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Considerato peraltro che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, data anche la complessità dei dati occorrenti per il perfezionamento dei predetti mutui, si è trovato nell'impossibilità di pervenire alla stipula degli stessi entro il 1° gennaio 1980;

Considerato che gli istituti e le aziende di credito nazionali interessati sono disposti a regolare le ripetute operazioni di consolidamento con decorrenza 1° gennaio 1980, applicando, fino alla data della stipula, il tasso di interesse annuo del 15,25 % vigente alla data iniziale e, per il periodo successivo, quello vigente al momento della stipula stessa;

Ritenuta, in relazione a quanto sopra, l'opportunità di consentire al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di intervenire alla stipula dei mutui di consolidamento nei termini suddetti;

Attesa la necessità di modificare in conseguenza il ripetuto decreto ministeriale del 10 gennaio 1981;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione all'esigenza di poter dare sollecita attuazione alle operazioni di consolidamento sopra descritte e con riserva di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse annuo sui mutui decennali che il Fondo centrale di garanzia per le autostrade contrarrà, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 luglio 1980, n. 389, per il consolidamento dei debiti a breve e delle rate di mutuo scadute a tutto il 31 dicembre 1979 — comprensivi degli interessi di mora — dovuti dai concessionari di cui all'art. 1 della medesima legge n. 389 è stabilito nella misura del 15,25 % dal 1° gennaio 1980 al momento della stipula delle singole operazioni di consolidamento e resta fissato nella misura già stabilita con il decreto ministeriale n. 509587/14-V in data 10 gennaio 1981 per il periodo successivo alla stipula medesima.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1982
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 331

(922)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 febbraio 1982.

Disposizioni di aggiornamento dell'allegato C, parte II, del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, in materia di trasporto di determinate sostanze alimentari non congelate né surgelate.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 51 e l'allegato *C* del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, approvato con decreto del Presidente della Repubblica *26 marzo* 1980, n. 327, quest'ultimo come aggiornato con decreto ministeriale 12 ottobre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 ottobre 1981);

Visto l'art. 4, lettera *h)* e l'allegato I, numeri 49 e 50 della legge 11 novembre 1971, n. 1073, recante norme sanitarie sugli scambi di carni fresche fra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Visto l'art. 4 e l'allegato 3 della legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970;

Ritenuto necessario in applicazione dell'art. 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, aggiornare le temperature di trasporto delle carni fresche in atto previste nel predetto allegato *C*, parte II, dello stesso regolamento, (« elenco delle condizioni di temperatura che debbono essere rispettate durante il trasporto delle sostanze alimentari non congelate né surgelate ») al valore in materia previsto nell'allegato I, numeri 49 e 50 della summenzionata legge 11 novembre 1971, numero 1073, sugli scambi intercomunitari di carni fresche, e nell'allegato 3 della citata legge 2 maggio 1977, n. 264, esecutiva dell'accordo di Ginevra del 1° settembre 1970, sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili;

Ritenuto altresì necessario, in applicazione dell'articolo 51, secondo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, disporre un ulteriore aggiornamento del relativo allegato *C*, parte II, limitatamente alla previsione di alcune tolleranze sulle temperature ammissibili durante il trasporto nella sola fase di distribuzione con frazionamento del carico delle carni, pollame, selvaggina e frattaglie;

Visto il parere al riguardo espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 novembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato *C*, parte II, del regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato con decreto ministeriale 12 ottobre 1981, è così aggiornato:

Parte II

ELENCO DELLE CONDIZIONI DI TEMPERATURA CHE DEBBONO ESSERE RISPETTATE DURANTE IL TRASPORTO DI DETERMINATE SOSTANZE ALIMENTARI NON CONGELATE NÉ SURGELATE.

Sostanze alimentari	Temperature durante il trasporto
Latte in cisterna crudo o pastorizzato, destinato agli stabilimenti di trattamento e confezionamento per il consumo diretto	da 0° C a + 4° C (1)
Latte pastorizzato in confezioni	da 0° C a + 4° C (2)
Prodotti lattiero-caseari (latti fermentati, panna o crema di latte, formaggi freschi, ricotta)	da 0° C a + 4° C (2)
Burro	da + 1° C a + 6° C (2)
Prodotti della pesca freschi (da trasportare sempre sotto ghiaccio)	da 0° C a + 4° C
Carni	da — 1° C a + 7° C (2)
Pollame e conigli	da — 1° C a + 4° C (2)
Selvaggina	da — 1° C a + 3° C (2)
Frattaglie	da — 1° C a + 3° C (2)

(1) Per il latte crudo o pastorizzato trasportato in cisterna su percorsi *superiori* a *200 chilometri è tollerato, rispetto al valore prescritto* nel presente allegato, per la durata del trasporto stesso, un aumento massimo di temperatura di + 2° C.

(2) Durante il tempo di distribuzione frazionata — da effettuarsi con mezzi aventi caratteristiche tecnico-costruttive idonee per il trasporto in regime di freddo — che comporti ai fini della consegna agli esercizi di vendita numerose operazioni di apertura delle porte dei mezzi stessi, *ferme restando in ogni caso le temperature di partenza fissate nel* presente allegato, sono tollerati i seguenti valori massimi di temperatura:

latte pastorizzato in confezioni	+ 9° C
panna o crema di latte pastorizzata in confezioni	+ 9° C
ricotta	+ 9° C
burro prodotto con crema di latte pastorizzata	+ 14° C
yoghourt od altri latti fermentati in confezioni	+ 14° C
formaggi freschi (mascarpone e similari, mozzarelle di vacca o di bufala e similari, caprini non stagionati, crescenza, formaggi a prevalente coagulazione lattica od acido-presamica ad elevato tenore di umidità e di pronto consumo, quali robiole, petit suisse, cottage-cheese, quark, etc.) purché prodotti con latte pastorizzato	+ 14° C
carni	+ 10° C
pollame e conigli	+ 8° C
selvaggina	+ 8° C
frattaglie	+ 8° C

Il valore massimo di temperatura indicato per le carni (bovine, bufaline, suine, ovine e caprine), tuttavia, non è vincolante per il trasporto, in fase di distribuzione o ai depositi frigoriferi, di durata non superiore a due ore, di quelle appena macellate in macelli autorizzati e non ancora *raffreddate, sempreché il trasporto stesso avvenga con veicoli rispondenti* ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria prescritti dall'art. 49 del presente regolamento, che risultino almeno isotermici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(924)

DECRETO 8 febbraio 1982.

Integrazioni al decreto ministeriale 27 aprile 1978 recante norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 2 e 12 della legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto ministeriale 27 aprile 1978 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dell'8 maggio 1978), recante norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse, è integrato, dai seguenti commi:

« Nel caso in cui l'ispezione tecnica di cui al secondo comma del presente articolo non consenta un'obiettiva valutazione sull'effettiva rilevanza igienico-sanitaria di talune sorgenti di contaminazione microbica, rendendo di per sé inadeguata l'applicazione del solo criterio topografico identificabile nei limiti di cui al precedente quarto comma, si osservano i criteri indicati nei commi successivi.

Il prelievo dei campioni di acqua e di molluschi, ai fini della classificazione delle zone marine come approvate e condizionate, deve essere effettuato - a partire da una distanza dalla sorgente microbica considerata rispettivamente non inferiore a 1700 metri e 200 metri - secondo tre direttrici radiali, aventi come origine la sorgente di contaminazione microbica stessa, delle quali una sia perpendicolare al tratto di costa dove è ubicata la sorgente e le altre due, equidistanti dalla prima, comprese nell'arco di 180°.

Nelle zone in cui si evidenzia la maggiore presenza dei microrganismi previsti nel successivo art. 2 il numero delle direttrici radiali deve essere raddoppiato.

Lungo ciascuna direttrice devono essere prelevati almeno 20 campioni per ogni 1000 metri, secondo le modalità di cui al successivo art. 2, con frequenza almeno quadriennale, tenendo conto delle diverse condizioni idrografiche ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(923)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di farmacia:
chimica farmaceutica e tossicologica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di farmacia:
chimica farmaceutica e tossicologica.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:
1) costruzioni in acciaio;
2) elettronica applicata;
3) metodi matematici per l'ingegneria;
4) architettura tecnica II.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:
archeologia e storia dell'arte greca e romana.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica odontostomatologica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(911)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione e il commercio di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 è revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Monur, concessa all'impresa Chemia, in S. Agostino (Ferrara), con decreto ministeriale 30 marzo 1976, registrato al n. 1982.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 è revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Sarp, concessa all'impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), con decreto ministeriale 19 dicembre 1973, registrato al n. 1353.

(900)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Flortis insetticida Autovap

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 26 aprile 1973 all'impresa Orvital S.r.l., in Milano, del presidio sanitario denominato Flortis insetticida Autovap già registrato al n. 1198

(830)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Raphatox concessa all'impresa Schering S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

Nel decreto ministeriale 12 luglio 1975, con il quale è stato vietato l'impiego in agricoltura di presidi sanitari a base di Lindano e, conseguentemente, sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti contenenti tale composto, non corrispondenti alle limitazioni e condizioni ivi previste, è compreso il prodotto denominato Risoverd, dell'impresa Sivam S.p.a., in Milano, già autorizzato provvisoriamente con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970, ai sensi degli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

(829)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inossman di Maniago (Pordenone), è prolungata al 21 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Camiceria Nuovo Giglio con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gomma Everest, con sede in Fusignano (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 marzo 1981 al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sipea S.p.a., con sede e stabilimento in Nichelino (Torino) e reparti staccati in None (Torino) e Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 al 17 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di S. Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 26 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui al'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editor di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saracen Italy, con sede e stabilimento in Cerano (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1981 al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società italiana oleodotti Gaeta - Siog di Gaeta (Latina), depositi di Pomezia e Gaeta, è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mida, con sede e stabilimento in Ascoli Piceno, è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Siso S.n.c. di Mergozzo (Novara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 20 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albatros di Avezzano è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo Gavazzi Controls di Milano, stabilimento in Pocapaglia (Cuneo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 agosto 1981 al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.M.I., con stabilimento in Cicciano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1981 al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Polisud - Poligrafica sud, con sede e stabilimento in Barra (Napoli), è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Polisud - Poligrafica sud, con sede e stabilimento in Barra (Napoli), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F. Caputo di S.n.c. di Teverola (Caserta) è disposta la corrensponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 ottobre 1981 al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gate di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1981 al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. stabilimento di S. M. Capua Vetere, Alfani, Mattiello in Pontecagnano e Farina di Battipaglia (Salerno), e prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Memofil S.p.a., con sede in Tito Scalo (Potenza), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fila Tools, con sede legale in Biella e stabilimento in Voghera (Pavia), è disposta a corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecni Omnia di Torino e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mial, con sede in Milano e stabilimento in Lamagna (Como), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mericor - Meridionale cornici, con stabilimento in Giugliano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(879)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 le seguenti società *cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice* civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Marzia a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 4 luglio 1973, rep. n. 65467, reg. soc. n. 6022;

2) società cooperativa edilizia La Freccia a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Gialanella in data 7 dicembre 1970, rep. n. 18361, reg. soc. n. 5125;

3) società cooperativa edilizia ESAF a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 27 marzo 1964, rep. n. 157457, reg. soc. n. 3666;

4) società cooperativa edilizia Edera a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Locci in data 4 aprile 1963, rep. n. 143925, reg. soc. n. 3423;

5) società cooperativa di consumo Armungia a r.l., in Armungia (Cagliari), costituita per rogito Cugusi in data 19 ottobre 1945, rep. n. 30887, reg. soc. n. 1374;

6) società cooperativa edilizia Casa mia a r.l., in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Macciotta in data 20 giugno 1963, rep. n. 54196, reg. soc. n. 3486;

7) società cooperativa edilizia Sulcis a r.l., in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Macciotta in data 18 luglio 1964, rep. n. 67034, reg. soc. n. 3731;

8) società coperativa di produzione e lavoro Cartiera Grotte S. Giovanni a r.l., in Domusnovas (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 6 giugno 1977, rep. n. 15191, reg. soc. n. 8178;

9) società cooperativa edilizia San Sebastiano a r.l., in Guamaggiore (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 20 gennaio 1975, rep. n. 12170, reg. soc. n. 6945;

10) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa esercenti macellai - C.E.M. a r.l., in Iglesias (Cagliari), costituita per rogito Anni in data 21 marzo 1977, rep. n. 12813, reg. società n. 7943;

11) società cooperativa di produzione e lavoro La Sociale a r.l., in Monastir (Cagliari), costituita per rogito Serci in data 2 dicembre 1946, rep. n. 9604, reg. soc. n. 1446;

12) società cooperativa edilizia Su Pranu di Portoscuso a r.l., in Portoscuso (Cagliari), costituita per rogito Floris in data 5 marzo 1974, rep. n. 628, reg. soc. n. 6564;

13) società cooperativa agricola Democratica cristiana a r.l., in San Gavino (Cagliari), costituita per rogito Cugusi in data 10 maggio 1950, rep. n. 39121, reg. soc. n. 1770;

14) società cooperativa di consumo Impiegati della prefettura a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 25 novembre 1946, rep. n. 9981, reg. soc. n. 654;

15) società cooperativa di Consumo fra i dipendenti dell'ufficio del genio civile di Sassari a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 15 dicembre 1946, rep. n. 10031, reg. soc. n. 663;

16) società cooperativa di consumo Monital a r.l., in Sassari, costituita per rogito Chiappe in data 24 settembre 1947, rep. n. 21460, reg. soc. n. 694;

17) società cooperativa di produzione e lavoro Artigiani, calzolai della provincia di Sassari a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 27 febbraio 1946, rep. n. 9482, reg. soc. n. 623;

18) società cooperativa di consumo fra dipendenti dell'amministrazione provinciale di Sassari a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 6 dicembre 1946, rep. n. 1009, reg. soc. n. 683;

19) società cooperativa di consumo dipendenti ufficio tecnico erariale a r.l., in Sassari, costituita per rogito Serra in data 9 febbraio 1946, rep. n. 71, reg. soc. 620;

20) società coperativa agricola La Terra a r.l., in Bonorva (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 30 dicembre 1944, rep. n. 8896, reg. soc. n. 541;

21) società cooperativa edilizia San Simplicio a r.l., in Olbia (Sassari), costituita per rogito Campus in data 1° ottobre 1965, rep. n. 68883, reg. soc. n. 352;

22) società cooperativa di produzione e lavoro Vittoria a r.l., in Olbia (Sassari), costituita per rogito Campus in data 21 settembre 1956, rep. n. 26991, reg. soc. n. 199;

23) società cooperativa di trasporto Giovane Gallura a r.l., in Olbia (Sassari), costituita per rogito Bua in data 24 aprile 1970, rep. n. 91498, reg. soc. n. 498;

24) società cooperativa edilizia A. Deffenu a r.l., in Olbia (Sassari), costituita per rogito Campus in data 21 aprile 1967, rep. n. 93170, reg. soc. n. 401;

25) società cooperativa di produzione e lavoro Edilsorso a r.l., in Sorso (Sassari), costituita per rogito Saldani in data 11 luglio 1973, rep. n. 59, reg. soc. n. 2250;

26) società cooperativa agricola fra produttori di sughero della Sardegna, SUBER a r.l., in Tempio Pausania (Sassari), costituita per rogito Altea in data 29 maggio 1962, rep. n. 26711, reg. soc. n. 253;

27) società cooperativa edilizia Parva Domus a r.l., in Oristano, costituita per rogito Piu in data 21 giugno 1957, rep. n. 28816, reg. soc. n. 789;

28) società cooperativa edilizia Santa Vittoria a r.l., in Oristano, costituita per rogito Piu in data 23 maggio 1958, reg. soc. n. 814;

29) società cooperativa edilizia Arcamandas a r.l., in Oristano, costituita per rogito Passino in data 12 marzo 1971, rep. n. 45533, reg. soc. n. 1258.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia La Fabbrica a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 18 marzo 1974, rep. n. 22807, reg. soc. n. 1189;

2) società cooperativa edilizia Filetto I a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 3 gennaio 1975, rep. n. 24445/3538, reg. soc. n. 1275;

3) società cooperativa edilizia Antares a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 18 gennaio 1971, rep. n. 14098/1588, reg. soc. n. 1031;

4) società cooperativa edilizia Zefir a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito D'Armi in data 28 marzo 1974, rep. n. 32451/8706, reg. soc. n. 1186;

5) società cooperativa edilizia Corfinium a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 28 giugno 1972, rep. n. 105652, reg. soc. n. 1080;

6) società cooperativa edilizia Amiternina a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito De Sanctis in data 1° ottobre 1955, rep. n. 18551, reg. soc. n. 688;

7) società cooperativa di produzione e lavoro tra Giornalisti professionisti pubblicisti a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 13 maggio 1975, reg. n. 25239/3635, reg. soc. n. 1323;

8) società cooperativa edilizia Casa verde a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 22 marzo 1974, rep. n. 14681, reg. soc. n. 1188;

9) società cooperativa edilizia Silvania a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 21 gennaio 1975, rep. n. 112649, reg. soc. n. 1293;

10) società cooperativa edilizia Olimpus a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 14 gennaio 1975, rep. n. 24516/3550, reg. soc. n. 1291;

11) società cooperativa edilizia Stefania a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 1° gennaio 1975, rep. n. 16319, reg. soc. n. 1298;

12) società cooperativa edilizia Alfa a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 14 novembre 1963, rep. n. 32957, reg. soc. n. 854;

13) società cooperativa edilizia Silp n. 3 a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Di Giovanni in data 24 marzo 1964, rep. n. 15920, reg. soc. n. 656;

14) società cooperativa edilizia Silp n. 2 a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Stornelli in data 3 aprile 1964, rep. n. 52789, reg. soc. n. 657;

15) società cooperativa edilizia S. Elia a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Stornelli in data 5 aprile 1971, rep. n. 110311/14041, reg. soc. n. 844;

16) società cooperativa edilizia Tiziana a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Stornelli in data 30 settembre 1971, rep. n. 115716, reg. soc. n. 864;

17) società cooperativa pesca « Cooperativa della Rinascita » a r.l., in Campotosto (L'Aquila), costituita per rogito Trecco in data 28 agosto 1967, rep. n. 48952/8186, reg. soc. n. 936;

18) società cooperativa edilizia Il Tetto a r.l., in Pescocostanzo (L'Aquila), costituita per rogito Trecco in data 14 dicembre 1975, rep. n. 106841/14232, reg. soc. n. 621;

19) società cooperativa edilizia Alto Aterno a r.l., in Pizzoli (L'Aquila), costituita per rogito Trecco in data 13 dicembre 1971, rep. n. 81844, reg. soc. n. 1063;

20) società cooperativa agricola Rivisondoli a r.l., in Rivisondoli (L'Aquila), costituita per rogito D'Antuono in data 1° marzo 1971, rep. n. 4276/1321, reg. soc. n. 459;

21) società cooperativa agricola Allevatori Altopiano delle Cinque Miglia a r.l., in Rocca Pia (L'Aquila), costituita per rogito De Luca in data 7 agosto 1975, rep. n. 2276/882, reg. soc. n. 605;

22) società cooperativa agricola Vestina a r.l., in S. Demetrio nei Vestini (L'Aquila), costituita per rogito Scalfaderri in data 18 aprile 1975, rep. n. 658, reg. soc. n. 1320;

23) società cooperativa edilizia Tornado 26 a r.l., in Teramo, costituita per rogito De Rosa in data 5 ottobre 1973, rep. n. 480/247, reg. soc. n. 1500;

24) società cooperativa agricola S. Biagio e Serra a r.l., in Rocca S. Maria (Teramo), costituita per rogito Costantini in data 29 giugno 1978, rep. n. 14853, reg. soc. n. 2407;

25) società cooperativa di produzione e lavoro Brancastello a r.l., in Castelli (Teramo), costituita per rogito Costantini in data 1° aprile 1978, rep. n. 14483, reg. soc. n. 3658.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Borea II a r.l., in Roma, costituita per rogito Gargiulo in data 29 novembre 1971, rep. n. 365, reg. soc. n. 1000/72;

2) società cooperativa edilizia Sirio III a r.l., in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 2 marzo 1976, rep. n. 373191, reg. soc. n. 1561/76;

3) società cooperativa edilizia Habitat 74 a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 29 aprile 1974, rep. n. 17053, reg. soc. n. 1778/74;

4) società cooperativa edilizia Vibia a r.l., in Roma, costituita per rogito de Martino in data 20 ottobre 1971, rep. n. 20313, reg. soc. n. 3786;

5) società cooperativa edilizia Gallo a r.l., in Roma, costituita per rogito Marchese in data 21 settembre 1971, rep. n. 598, reg. soc. n. 2854/71;

6) società cooperativa edilizia La Mimosa 2000 a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 8 marzo 1976, rep. n. 44509, reg. soc. n. 1365/76;

7) società cooperativa edilizia Metalcentro a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 2 maggio 1972, rep. n. 63887, reg. soc. n. 2318/72;

8) società cooperativa edilizia Ara Pacis Augustea a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 29 giugno 1971, rep. n. 89370, reg. soc. n. 272/72;

9) società cooperativa edilizia Eros a r.l., in Roma, costituita per rogito Torina in data 28 febbraio 1970, rep. n. 63311, reg. soc. n. 1249/70;

10) società cooperativa edilizia Centaurea Cyanus a r.l., in Roma, costituita per rogito Janiri in data 3 marzo 1970, rep. n. 726434, reg. soc. n. 1043/70;

11) società cooperativa edilizia Anni Settanta a r.l., in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 9 febbraio 1970, rep. n. 19096/6459, reg. soc. n. 904/70;

12) società cooperativa edilizia A.R.C.A. 2000 IICC a r.l., in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 28 aprile 1970, rep. n. 872022, reg. soc. n. 2407/70;

13) società cooperativa edilizia Il Nido più bello a r.l., in Roma, costituita per rogito Laurora in data 5 novembre 1970, rep. n. 10520, reg. soc. n. 3511;

14) società cooperativa edilizia Giramare a r.l., in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 16 maggio 1969, rep. n. 189090, reg. soc. n. 1904/69;

15) società cooperativa edilizia Edilstrade 70 a r.l., in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 11 maggio 1970, rep. n. 874209, reg. soc. n. 2079/70;

16) società cooperativa edilizia ACLI-Laurentino n. tre a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 18 maggio 1971, rep. n. 7701, reg. soc. n. 2060;

17) società cooperativa edilizia ACLI-Laurentino n. quattro a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 18 maggio 1971, rep. n. 7702;

18) società cooperativa edilizia ACLI-Laurentino n. sei a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 9 giugno 1971, rep. n. 7817, reg. soc. n. 2415/71;

19) società cooperativa edilizia ACLI-Laurentino n. otto a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 14 giugno 1971, rep. n. 7848, reg. soc. n. 2407/71;

20) società cooperativa edilizia ACLI-Laurentino n. nove a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 9 giugno 1971, rep. n. 7818, reg. soc. n. 2408/71;

21) società cooperativa edilizia ACLI-Laurentino n. quattordici a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 23 giugno 1971, rep. n. 7904, reg. soc. n. 2409/71;

22) società cooperativa edilizia ACLI-Laurentino n. quindici a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 14 giugno 1971, rep. n. 7849, reg. soc. n. 2413;

23) società cooperativa edilizia ACLI-Laurentino n. ventidue a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 21 settembre 1971, rep. n. 8118, reg. soc. n. 3593/71;

24) società cooperativa mista Le Torri a r.l., in Roma, costituita per rogito Squillaci in data 3 maggio 1977, rep. n. 200180, reg. soc. n. 2888/77.

(764)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Accertamento di situazioni aziendali ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 16 dicembre 1981 il CIPI ha accertato, ai fini dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi delle seguenti imprese:

ditta Descat S.r.l. di Torino - Servizio mensa aziendale c/o ditta Committenti Fiat auto S.p.a., stabilimento Mirafiori di Torino e Texsid S.p.a., stabilimento Fonderia Ghisa di Torino e Fucine di Torino;

ditta Socana mense S.p.a. di Torino c/o ditta committente Industrie Pininfarina S.p.a., stabilimento di Grugliasco (Torino).

Con deliberazione adottata nella seduta del 16 dicembre 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

S.p.a. Farfisa, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimenti ad Aspio Terme (Ancona), Castelfidardo (Ancona) e Sambucheto di Montecassiano (Macerata);

società I.C.I.T. - Infrastrutture civili industriali e turistiche, con sede in Palermo, ora Gestione servizi S.p.a., con sede in Palermo;

S.p.a. Licana sud, con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli);

S.p.a. Pambuffetti di Foligno;

S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere meridionali, con sede legale in Salerno;

S.p.a. Temesa, con sede in Catanzaro e stabilimento a San Gregorio (Reggio Calabria);

S.p.a. Lanerossi confezioni, con sede in Orvieto per le unità di Arezzo, Terontola di Cortona (Arezzo) e Matelica (Macerata).

Con deliberazione adottata nella seduta del 16 dicembre 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale della società Ge.Co. S.p.a., con sede e stabilimento in Caselette (Torino).

Con deliberazione adottata nella seduta del 16 dicembre 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

S.p.a. Finedil di Palermo, Caltagirone e Catania;

S.n.c. Fratelli Grandis, con sede in Albisola Superiore (Savona);

S.p.a. Gardella, con sede in Genova e stabilimento a Serra Riccò (Genova);

S.p.a. Industria Juta, con sede in Genova e stabilimento in Arquata Scrivia (Alessandria);

S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova e stabilimenti in Genova-Fegino e Carasco (Genova);

ditta Metalvista S.r.l. di Verbania Trobaso (Novara);

S.p.a. Salvatore Piccolo & C., con stabilimento in Ponticelli (Napoli);

ditta Aprilia industrie Frisoni S.p.a., in concordato preventivo, stabilimenti di Verghera (Varese) e Varallo Pombia (Novara);

Sirma S.p.a., con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli);

S.p.a. Ceramiche industriali, con sede legale in Milano e stabilimento di Livorno.

Con deliberazione adottata nella seduta del 16 dicembre 1981 il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle società:

ditta Calzaturificio A.D.G., con sede in Turchetto-Montecarlo (Lucca);

S.p.a. Nebiolo, con sede e stabilimento in Torino;

S.p.a. Philips, con sede in Milano e stabilimenti di Monza ed area milanese;

ditta Cartiera Bamar S.p.a. di Momo (Novara);

S.p.a. Conceria Dufour, con sede e stabilimento in Genova-Feggino;

società Everest gomma S.p.a., con sede in Fusignano (Ravenna);

ditta F.I.P. - Fusioni industriali di precisione S.p.a., in San Maurizio Canavese (Torino);

S.p.a. Gencord, con sede legale in Assemini, località Macchiareddu, Grogastu (Cagliari);

ditta Industria contatti elettrici (ICET) di G. Spartà e F.lli S.a.s., di Torino;

officine Romanazzi di Roma;

società Rigomma S.p.a., con sede in Fusignano;

S.d.f. Tessiture Plebani di Buscate (Milano);

S.p.a. Vinitalia di Roma;

S.p.a. Calzaturificio Delia, con stabilimento in Calenzano (Firenze);

società Ceramica Castellania stoviglierie di Civita Castellana (Viterbo);

S.p.a. Filatools, con sede legale in Biella e stabilimento in Voghera (Pavia);

S.p.a. Industria gomma di L. Pasquotti di Pordenone, ora S.p.a. Ilpea gomma, con sede legale in Orcenigo Superiore di Zoppola;

ditta M.T.T. S.p.a. di Massazza (Vercelli);

S.p.a. Silma, con sede e stabilimento in Rivoli (Torino);

S.p.a. White Line Fila, con sede e stabilimento in Biella (Vercelli);

ditta Center Craft S.p.a. di Fiumicino (Roma).

Con deliberazione adottata nella seduta del 16 dicembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Co.Mo.Chi. - Compagnia monastirese chimici, con sede e stabilimento in Saluri (Cagliari);

S.a.s. Cristal A.B.E. di Salvatore Esposito, con stabilimento in S. Pietro a Patierno (Napoli);

S.n.c. Del Dotto, con sede in Acquacalda (Lucca);

Esmag S.r.l., con sede in Torino e stabilimento in Druento (Torino);

S.p.a. Filatura di Monza di A. Resnati & C., con sede e stabilimento in Monza (Milano);

S.p.a. Giuseppe Minganti & C., con sede e stabilimento in Bologna;

ditta I.M.C. S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Cascine Vica Rivoli (Torino);

ditta Mag auto S.p.a. di Rivoli (Torino);

ditta Mag auto punterie S.p.a. di Druento (Torino);

ditta Marpant's di Manti A. & C. di Savigliano (Cuneo);

ditta Officine Bussetti S.a.s. di Nicolò Bussetti di Moncalieri (Torino);

ditta F.lli Summonte, con stabilimento in Ercolano (Napoli);

S.p.a. Samifi Babcoch sud, con stabilimento in Arzano (Napoli);

ditta Quercetti & C. S.p.a., con sede e stabilimento in Torino;

ditta Belletti e Felice di Belletti Franca e Felice Mario di Galliate (Novara);
ditta C.A.E.S.T. di Leinì (Torino);
ditta Cotonificio Giovanni Colombo S.n.c., con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Morazzone (Varese);
S.p.a. Di Donato - Costruzioni metalliche, con stabilimento in Arzano (Napoli);
ditta E.C.S. - Elettronica circuiti stampati S.p.a. di San Maurizio Canavese (Torino);
ditta Fabarm S.p.a., con sede e stabilimento in Brescia;
S.p.a. Filatura di Pontecurone, con sede e stabilimento in Pontecurone (Alessandria);
ditta Gaami S.r.l., con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano);
ditta Francesco Giuffrida S.n.c. di Catania;
ditta La Cartotecnica di Scicali e Mulino S.n.c. di Catania
S.p.a. La Novella, con sede e stabilimento in Bra (Cuneo);
ditta Legertex S.r.l. di Torino;
S.p.a. Lidman, in liquidazione, con stabilimento di Calcinato (Brescia);
S.r.l. Mer-Lat, con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli);
S.p.a. Nuova Zucculin - Eppinger divisione alimentare di Trieste;
società Officine Valle Camonica, con sede e stabilimento in Edolo (Brescia);
S.p.a. Orizio Paolo, con sede e stabilimento in Rodengo Saiano (Brescia);
S.p.a. Pan Electric mediterranea, con sede legale ad Alghero (Sassari), sede amministrativa a Cameri (Novara), stabilimenti in Alghero (Sassari), Cameri (Novara) e Carvico (Bergamo) e cantieri in varie regioni italiane;
ditta Mario Pinto S.p.a. di Torino;
ditta Selmat S.a.s. di Maccherrone Michele e C. di Cascine Vica, Rivoli (Torino);
ditta Sitec S.r.l. di Roma, con stabilimenti di Latina e Cosenza;
ditta Torcitura di Cologno al Serio S.p.a., con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Cologno al Serio (Bergamo);
ditta Thor Fiap S.p.a. di Frossasco (Torino);
ditta Visentin S.p.a. di Pogno (Novara);
S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Chieti Scalo;
ditta Amisco S.r.l., con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano);
ditta Cable S.r.l. di Torino;
S.n.c. F. Caputo, con sede in Teverola (Caserta);
ditta C.M.P., con sede in Milano e stabilimento in Cene (Bergamo);
S.p.a. Excelsior strumenti musicali di Castelfidardo (Ancona);
S.p.a. Filiberti, con sede in Cavaria (Varese) e stabilimenti in Cavaria e Caiello (Varese);
S.r.l. I.M.M.I., con stabilimento in Cicciano (Napoli);
S.p.a. Italo Cremona, con sede in Gazzada (Varese);
ditta Klaus Maedler-Kron S.r.l., con sede legale in Ferrara e stabilimento in Pettorazza (Rovigo);
società O.M.I. - Ottico meccanica italiana di Roma;
S.p.a. Savage International, con sede sociale in Clusone (Bergamo);
ditta SICER - Società industriale costruzione elettrodomestici Robella, con sede e stabilimento in Robella (Asti);
S.r.l. S.I.T., con sede in Baranzate di Bollate e stabilimenti in Baranzate di Bollate, Trezzano sul Naviglio e Caronno Pertusella;
ditta Antonelli sport S.r.l., con sede in Bologna;
Fildaunia S.p.a., con sede in Foggia;
S.p.a. Officine di Modugno, in liquidazione, con sede in Modugno (Bari).

Con deliberazione adottata nella seduta del 16 dicembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Conf.Ar.C. Plast di Segromigno in Piano, Capannori (Lucca);
società Ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Sparanise.

Con deliberazione adottata nella seduta del 16 dicembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali, finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal lavoro dal 1° ottobre 1977.

Con deliberazione adottata nella seduta del 16 dicembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali, finanziate in tutto o in parte con fondi statali, sospesi dal lavoro dal 1° gennaio 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 16 dicembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal lavoro dal 15 ottobre 1978.

Con deliberazione adottata nella seduta del 16 dicembre 1981, il CIPI ha accertato ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la condizione di crisi aziendale della società Editor S.p.a.

Con deliberazione adottata nella seduta del 16 dicembre 1981, il CIPI ha stabilito che può essere concesso ai dipendenti delle società costituite dalla GEPI con l'autorizzazione di cui alla delibera CIPI del 29 gennaio 1981, e successive integrazioni, il trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di diciotto mesi, a decorrere dal 29 gennaio 1981, ai sensi dell'art. 1, sesto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

Cotonificio Cantoni, con stabilimenti di Ponte Nossa, Castellanza, compresi uffici e servizi amministrativi e commerciali, Legnano, Bellano, Cordenons, Legnano, compresi uffici tecnici e servizi centrali;
Tessiture Cantoni, con sede in Castellanza e stabilimenti di Castellanza e Ponte Nossa;
Cantoni Satilai, con sede in Castellanza e stabilimenti di Saronno e Fagnano Olona;
Cantoni Mastercot, con sede in Castellanza e stabilimenti di Legnano, frazione Olmina e di Varano Borghi;
Peplos, con sede in Busto Arsizio e stabilimento in Castellanza;
Manar, con sede in Castellanza e stabilimento in Arlemo;
Tessitura di Trecate, con sede e stabilimento in Trecate;
società Tecnometal, di Frosinone;
ditta F.I.R.E.A. S.p.a., di Dronero (Cuneo);
ditta Pianfei Ipa S.p.a., di Pianfei (Cuneo);
ditta Styl-Varzi, con sede e stabilimento in Varzi (Pavia);
ditta Saracen Italy S.p.a., con sede e stabilimento in Cerano (Novara);
S.p.a. Sidercomit, con sede in Milano;
ditta Maura S.p.a. di Coniolo (Alessandria);
ditta Milardi Fernando e figli S.a.s. di Cuneo;
S.p.a. Novogomma, frazione Donnici Superiore del comune di Cosenza;
S.r.l. O.M.S. - Officine meccaniche Sessano, con stabilimento in Piedimonte di Sessa (Caserta);
ditta S.A.I.C.E. - Società italiana per la fabbricazione di contatori elettrici S.p.a., con sede e stabilimento in Torino;
ditta S.I.P.E.A. S.p.a., con sede e stabilimento in Nichelino (Torino) e reparti staccati in None (Torino) e Torino;
S.p.a. S.O.M. - Stampa offset meridionale, con sede in Casoria (Napoli);
S.p.a. Talen, con sede legale in Milano e stabilimenti in Milano e Turate (Como);

S.a.s. Zilliken & Co., con sede e stabilimento in Genova;
S.n.c. F.lli Iaccarino, con stabilimento in Nocera Inferiore (Salerno);
S.n.c. F.lli Giannattasio, con stabilimento in Giffoni Valle Piana (Salerno);
ditta A. Pozzi, con sede in Aversa;
ditta De Ambroggi S.r.l., con sede e stabilimento in Mombello (Varese);
ditta Ispa S.a.s. di geom. Damiano Luciano, con sede legale in Foglizzo (Torino);
ditta Patelec-Cem S.p.a., con sede in Torino, uffici amministrativi in San Mauro Torinese e stabilimenti in Torino e Cerrina Monferrato;
società De Petri Vainer & C. di Sassoferrato (Ancona), stabilimenti di Gubbio (Perugia), San Severino (Macerata), Cagli (Pesaro);
S.p.a. Wagi fonderia, con stabilimento in Napoli;
S.p.a. Liquifarm - Gruppo industrie alimentari, con sede legale in Milano e stabilimento di Livorno;
S.p.a. Taban, con stabilimenti in Pallanza (Novara) e Vercelli;
ditta G. Leva « Letra » S.p.a., con sede in Travedona Monate (Varese) e stabilimento in Ispra (Varese);
ditta Carrauto S.r.l. di Torino;
ditta Cartiera di Beinette S.r.l. di Beinette (Cuneo);
S.p.a. Corsini di Roma;
S.p.a. ditta Temsa (gruppo CIR), con sede legale in Leinì (Torino), divisione « Sella-Gum », stabilimenti di Corsico (Milano) e Paderno Dugnano (Milano);
S.a.s. Industria Biella fibre di Caneparo, con sede e stabilimento in Candelo (Vercelli);
S.p.a. Rotografica, con stabilimento in Caserta e sede sociale in Napoli;
S.p.a. Mupi, con sede in Firenze e stabilimento di Bracciolini (Arezzo);
ditta Siso di Mergozzo (Novara);
società Sorelle Ciavarola S.r.l. di Zagarolo;
S.p.a. Cest pneumatici, con sede legale ed amministrativa in Torino, stabilimenti di Settimo Torinese (Torino) e Anagni (Frosinone), sede centrale e uffici di vendita a Torino e filiali periferiche;
ditta Centralvalli Soc. coop. a r.l., con sede in Potenza;
CIPA - Compagnia italiana porcellane affini, con sede e stabilimento in Fabrica di Roma (Viterbo);
S.p.a. Cip Zoo zootecnica, con sede in Brescia;
S.p.a. Clarabella, con sede in Milano e stabilimento in Pozzolungo (Brescia);
ditta Crumar S.p.a., con sede in Castelfidardo (Ancona);
S.p.a. F.lli Tessitore, con stabilimento in S. Egidio Montalbino (Salerno);
S.p.a. Manifatture Rondo, con sede in Milano e stabilimento in Cilavegna (Pavia);
ditta Maglificio Ennebi di Barletta (Bari);
ditta Mustang di Ariccia, unità di Ariccia (Roma) e Oriolo Romano (Viterbo);
S.p.a. Officine fonderie Giovanni Breda, con sede e stabilimento in Cadoneghe (Padova);
S.r.l. Sciallerie Nembri, con sede e stabilimento in Carugo (Como);
S.p.a. Torcitura di Vittorio Veneto, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Vittorio Veneto (Treviso);
Tecnosport S.r.l., con sede e stabiimento in Chiavenna (Sondrio);
S.p.a. Tubettificio Vicentino, con sede e stabilimento in Vicenza;
ditta Fibat S.r.l. di Torino;
S.p.a. Sa.Re.Co., con sede in Casarza Ligure (Genova);
ditta Antares S.p.a., con sede e stabilimento in Calò di Besana Brianza (Milano);
S.p.a. Safai, con sede e stabilimento in Borgo Trevi (Perugia);
S.p.a. Sangallo di Civita Castellana (Viterbo);
S.p.a. Caber Italia, con sede e stabilimento in Montebelluno (Treviso);
ditta Tintoria Emiliana Stefani & C., con sede in Ubersetto di Spezzano Modenese (Modena);
S.p.a. Eurobio, con sede in Brescia e unità produttiva in Maclodio (Brescia);
S.p.a. S.C.E.T., con sede e stabilimento in Rondissone (Torino);
S.n.c. Rousseau prodotti alimentari, con stabilimento in Ponte a Elsa, Empoli (Firenze);
S.p.a. Tirrenia cavi sud, con stabilimento in Poggiomarino (Napoli);
ditta Fratelli Bertoli di Bertoli V. e C. S.n.c., con sede e stabilimento in Omegna (Novara);
ditta Eurosol S.p.a. di Nettuno (Roma);
S.p.a. I.P.M. - Industria poligrafica meridionale, con stabilimenti in Qualiano (Napoli);
ditta Biscotti Wamar S.p.a. di Torino;
ditta Facis metallurgica S.n.c. di Arona (Novara);
S.p.a. Eko del fu Oliviero Pigini & C. S.p.a., di Recanati;
S.p.a. Edera, con sede e stabilimento in Cologno Bresciano (Bergamo);
S.p.a. Italkali di Palermo;
Società Emsams, con sede in Palermo e stabilimenti in Agrigento, Caltanissetta e Palermo;
società Ispea di Palermo;
Cristalleria nuova Genoval Soc. coop. a r.l. di Pisa;
S.r.l. La Borsa di Martinsicuro (Teramo);
C.E.T. S.n.c., con sede in San Gemignano (Siena), unità in provincia di Siena, Arezzo, Grosseto, Lucca, Carrara e Viterbo;
S.p.a. Vianini industria, con sede in Roma e stabilimento di Ginosa (Taranto);
società Umbria bagni di Spello (Perugia);
ditta A.L.A.S.T. S.a.s. di Torino;
S.p.a. Huni Italiana, con sede legale e stabilimento in Colzate (Bergamo);
S.p.a. Publasta industriale di Ortona (Chieti);

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale delle seguenti società:

società Anic S.p.a. di Palermo; Anicfibre S.p.a. di Palermo; Alta S.p.a, stabilimento di Bagnoregio (Viterbo); Carpefin S.p.a., stabilimento di Forlì; Carpol S.p.a., stabilimento di Forlì; Fimat S.p.a., stabilimento di Bagnoregio (Viterbo); Saras chimica S.p.a., stabilimento di Sarroch (Cagliari); società chimica Larderello S.p.a., stabilimento di Saline di Volterra (Pisa) e di Larderello (Pisa); Enoxy chimica S.p.a., stabilimento di Ravenna; Terni industrie chimiche S.p.a., stabilimento di Nera Montoro (Terni) e società chimica Daunia S.p.a. stabilimento di Monte S. Angelo (Foggia);
S.p.a. La Manifattura Sebina, sede e stabilimento in Sarnico (Bergamo);
società cooperativa Artieri alabastro di Volterra (Pisa);
S.p.a. Cinecittà italiana, stabilimenti cinematografici di Roma;
S.p.a. Fonderie e smalterie genovesi, con sede in Milano, stabilimento di Latina.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

ditta G.S.T. - Costruzioni metalliche S.r.l., con sede in Genova;
S.p.a. Felisatti Generalutensili di Ferrara.

Con deliberazione adottata nella suduta del 23 dicembre 1981, il CIPI ha accertato, ai fini dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi della ditta Alivar S.p.a., con sede in Novara, servizio mensa aziendale presso la ditta committente Fiat auto S.p.a. in Torino.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Gate, con sede in Asti;
ditte Industrie Pirelli S.p.a., unità produttive: uffici centrali, gestione unità centralizzate, divisione prodotto diversificati, azienda articoli tecnici, azienda accessori industriali e azienda Seregno;
S.p.a. Sterzi, con sede in Milano e stabilimenti a Varese e Crevacuore (Vercelli);
S.p.a. Alpe industrie meccaniche di Rovereto (Trento);
S.p.a. Profilati a freddo Brollo, con sede a Milano e stabilimento in Desio (Milano);

S.p.a. I.M.E.G. - Industrie marmi e graniti di Massarosa (Lucca), cave di Carrara e stabilimenti di Monte Marano (Grosseto), Massarosa (Lucca) e Avenza (Massa Carrara);
società Edclua S.r.l., con sede in Ariccia (Roma);
ditta Francesco Lazzeri S.n.c., con sede e stabilimento in S. Giuliano Terme;
ditta Deta S.p.a., con sede in Pisa;
S.p.a. Samim di Roma, miniere di Abbadia S. Salvatore Selvena-Morone e Monte Civitella;
S.p.a. Samim, con sede legale in Roma e stabilimento a Porto Marghera;
ditta Paramatti vernici S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimento in Greggio (Vercelli);
ditta Marber S.n.c. Calcaturificio di Marco Berdin, con sede in Povolaro (Vicenza);
società U.S.M. Italia Co., con sede, stabilimento ed uffici in Bollate (Milano);
ditta Hamster S.r.l. di Varallo Pombia (Novara);
ditta Ma.Ri. - Maglifici riuniti S.a.s., con sede in Novara e stabilimento in Candelo (Vercelli);
S.p.a. Imballàggi Nottoli, con sede in Lunata, Lucca;
S.p.a. Nuova Colgomma, con sede e stabilimento in Cupramontana (Ancona);
S.p.a. Invernizzi, con sede in Melzo (Milano), depositi di Firenze, Siena, Chianciano (Siena), Figline Valdarno (Firenze), Grosseto, Piombino (Livorno), Ancona e Macerata, Frosinone, Latina, Velletri, Formia e Roma;
ditta Boston S.p.a., con sede in Bollate (Milano);
S.p.a. Carlo Boselli di Garbagnate Monastero (Como);
ditta Fibro S.p.a., uffici della sede di Torino e stabilimento in Quarona Sesia (Vercelli);
S.p.a. Icap di S. Maria degli Angeli (Perugia);
Ditta Arpellino Vittorio S.p.a., con sede e stabilimento in Ciriè (Torino);
S.p.a. Romana infissi, con sede in Ariccia (Roma);
ditta Confezioni San Remo S.p.a., con sede e stabilimento di Caerano di San Marco (Treviso);
S.p.a. Ilpa di Pomezia;
S.p.a. Vigorelli Genova di Genova;
S.p.a. Co.Em. di Catania;
Fimat S.p.a., con sede in Moglia (Mantova) e stabilimento di Pontecchio Marconi (Bologna);
S.r.l. Biagi Abrumi Lina, con sede in Vicchio di Mugello (Firenze).

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

S.p.a. G. Trione & C., con sede in Torino e stabilimento in Cuorgnè (Torino);
ditta Valle Esina S.p.a., con sede in Esanatoglia (Macerata).

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPE ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle seguenti società:

S.p.a. Farma-Biagini, con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca) e stabilimento in Pisa;
S.p.a. Nuova Fiorentini di Roma;
ditta Dima S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano);
S.p.a. Pneumatici Pirelli di Milano, unità: direzioni centrali, stabilimento pneumatici di Bicocca, Milano;
società Cavi Pirelli S.p.a. di Milano, unità aziendali: direzioni centrali, stabilimento Cavi Milano, azienda Came Cusano, azienda accessori Cavi Cusano.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPI ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

S.r.l. Alven, con stabilimento in San Sebastiano al Vesuvio (Napoli);
S.p.a. Merifrigor, con stabilimento in Grumo Nevano (Napoli);
S.p.a. ISFA - Industria siciliana fiammiferi e affini di Catania;
S.p.a. Lamprom ora Tertulliano S.p.a. di Milano;
S.p.a. Manifattura di Giaveno, con sede in Torino e stabilimento in Giaveno (Torino);
S.p.a. Farad italiana di Chieti Scalo;
ditta Gazzola S.a.s. di Grugliasco (Torino);
S.p.a. Dolfra di Arnad (Aosta);
Ilssa Viola S.p.a. di Pont Saint Martine (Aosta).

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPI ha accertato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti società:

S.p.a. Ceramica Sila di Catanzaro Lido;
S.p.a. Massey Ferguson, stabilimento di Aprilia (Latina);
S.p.a. Maglificio Gatti, stabilimento in Mercogliano (Avellino) ora Filatura Giuseppe Gatti S.r.l.;
S.p.a. Utita, stabilimento di Este (Padova);
S.p.a. Officine Meccanotessile di Firenze;
S.p.a. Deriver, con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli);
S.p.a. Domizia, con sede e stabilimento in Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 13 agosto 1980, n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga fino a trentanove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL, sospesi dal lavoro dal 1° dicembre 1977.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da trentanove a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende operanti nell'area industriale del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale ENEL, sospesi dal lavoro dal 15 novembre 1977.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decerto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area di Gioia Tauro, per il completamento dei lavori relativi al porto, a decorrere dal 1° settembre 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area di Salerno per i lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto del Basso Sele e di completamento del porto di Salerno, a decorrere dal 19 ottobre 1981.

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 dicembre 1981, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale della società Italsider S.p.a. di Genova, attività minerarie Isola d'Elba (Livorno).

(892)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vercelli

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1982, n. 40080, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno già costituente il sedime della Roggia Molinara di Prarolo, in comune di Vercelli, segnato nel catasto del comune di Vercelli al foglio n. 57, particelle 12/*a*, 38/*a*, 183, 184, 186 e 188, per una superficie complessiva di are 55,85 ed indicato nella planimetria 9 dicembre 1981, scala 1 : 2000 della sezione tecnica dell'Amministrazione generale dei canali Cavour di Vercelli, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(881)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Calzaturificio Nuova Dorotea di Palavisini Valerio e C., in Fucecchio.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 33.978.000 dovuto dalla S.a.s. Calzaturificio Nuova Dorotea è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(822)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma dell'autorizzazione alla Società fiduciaria e di revisione di Milano - Soc. a r.l., in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 18 febbraio 1982 ha confermato alla Società fiduciaria e di revisione di Milano - Soc. a r.l., con sede legale in Milano, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, già concessa alla società Fiduciaria San Giorgio - Fiduciaria e di revisione - S.p.a., con sede in Sala Baganza, con decreto 4 settembre 1978.

(880)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Bolgheri » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Bolgheri » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Bolgheri »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bolgheri » è riservata ai vini bianco e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La D.O.C. « Bolgheri » bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Trebbiano Toscano dal 50 al 90%;
Vermentino dal 10 al 50%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca bianca provenienti dai vitigni raccomandati o autorizzati nella provincia di Livorno presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale delle viti.

La D.O.C. « Bolgheri » rosato è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Sangiovese dal 75 al 95%;
Canaiolo dal 5 al 25%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni raccomandati o autorizzati nella provincia di Livorno presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende il territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, con esclusione dei territori siti ad ovest della linea ferroviaria Roma-Livorno.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Bolgheri », di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, e le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le attuali caratteristiche delle uve e dei vini.

Sono vietate le pratiche di forzatura.

La produzione di uva ammessa per i vini « Bolgheri » non deve essere superiore a q.li. 100 per ettaro di coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo di Castagneto Carducci.

Tuttavia, in considerazione delle situazioni tradizionali esistenti, è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire, su richiesta delle ditte interessate e sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, che le operazioni siano effettuate anche nei propri stabilimenti situati nell'ambito delle provincie di Livorno e di Firenze.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Bolgheri » una gradazione alcoolica minima complessiva naturale di 9,5.

Nella vinificazione sono consentite solo le pratiche enologiche leali e costanti, con utilizzo di quelle tecnologie atte a garantire il profumo, la fragranza e il colore caratteristici.

Art. 6.

Il vino « Bolgheri » bianco, all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

colore: paglierino tenue;
odore: fine, delicato;
sapore: secco, armonico e sapido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino « Bolgheri », rosato, all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

colore: rosato;
odore: vinoso di profumo delicato;
sapore: asciutto, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Bolgheri» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «riserva», «vecchio» e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonchè di indicazioni che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Le bottiglie o altri recipienti di capacità inferiore a l. 5, in cui possono essere confezionati i vini «Bolgheri» in vista della vendita, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio. E' pertanto vietato l'utilizzo di tappi a corona o di capsule a strappo analoghe al tappo corona.

(838)

Proposta di modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli del Trasimeno», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1972, n. 84, propone che sia modificato in parte l'art. 3 e per intero l'art. 6 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IV, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Testo delle modificazioni proposte

(Si propone di sostituire alle righe 27, 28 e 29 del secondo comma dell'art. 3 il seguente testo).

Art. 3. — (*Omissis*)

nuova; segue poi la rotabile sulla destra fino a Caligiana. Da Caligiana, in prossimità della quota 471, segue verso nord-est la strada per Col di Maggio e dopo averlo aggirato ad ovest incrocia il confine comunale di Corciano; prosegue lungo questi verso nord ed alle Cantinacce verso est, fino a La Maestra (q. 457) da dove prende il sentiero verso nord per Borgo Caglione fino ad incrociare il T. Innigati. Discende tale corso d'acqua in direzione est alla confluenza con il T. Sambro, segue quest'ultimo verso est ed alla confluenza con il T. Caina, prosegue per breve tratto lungo una retta verso est immettendosi sulla strada che costeggia il corso d'acqua e lungo questa, prosegue verso sud fino al bivio per Compresso vecchio. Segue la strada verso est e prima di giungere a q. 394 prende quella in direzione sud-est toccando C. Cocilovo, Pod.e Prugneto, il Castellaccio da dove segue la strada verso nord-est per il Pod.e della Fonte e prima di giungere alla sorgente piega verso est prima e poi sud raggiungendo C. Torre (q. 453) da dove prosegue in direzione sud-est raggiungendo, a nord-ovest di M. Canneto, la strada per Canneto; segue tale strada in direzione sud-ovest, attraversa Canneto e proseguendo nella stessa direzione passa a nord di Capocavallo lambisce p.te delle Cupe ed all'altezza di questi segue la strada in direzione sud per Pod.e Cesaroni (q. 251); da qui segue la strada per Pod.e Marchesi e dopo circa 300 metri quella che verso sud-ovest raggiunge Pod.e Campatore, lo attraversa e prosegue per la strada verso ovest fino alla Cappella S. Anna. Da qui segue verso sud la strada per Corciano che costeggia il fosso omonimo in parte ed alla q. 362 proseguendo sud sino a Chiugiana. Da qui giunge fino

(*Omissis*)

(Si propone di modificare l'art. 6 nel testo che segue)

Art. 6. — I vini «Colli del Trasimeno», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«*Colli del Trasimeno*» *rosso*:

colore: granato più o meno intenso, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: delicato, vinoso;

sapore: asciutto, armonico, leggermente tannico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

«*Colli del Trasimeno*» *bianco*:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: profumo gradevole;

sapore: secco, armonico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

(929)

Iscrizione di tre varietà di specie agrarie nel registro delle varietà

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1982 sono state iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite, approvati dalla commissione nella riunione del 28 ottobre 1981, sono depositati presso questo Ministero:

PIANTE OLEAGINOSE E DA FIBRA

Girasole

Denominazione della varietà	Responsabilità della conservazione in purezza
Oregon	Pacific Oilseeds incorporated Woodland (USA)
Yuma	Pacific Oilseeds incorporated Woodland (USA)
Novisol	I.S.E.A. - Italiana sementi elette, via Marconi - Falconara Marittima (Ancona).

(930)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1576 mod. 25A. — Data: 31 maggio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione generale debito pubblico Roma. — Intestazione: Cassa di risparmio di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 150.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(565)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Corso dei cambi del 22 febbraio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1260,05	1260,05	1260 —	1260,05	1260 —	—	1259,95	1260,05	1260,05	1260,05
Dollaro canadase	1037,30	1037,30	1037 —	1037,30	1037 —	—	1037 —	1037,30	1037,30	1037,30
Marco germanico	536,27	536,27	536,25	536,27	536 —	—	536,25	536,27	536,27	536,25
Fiorino olandese	488,93	488,93	489 —	488,93	488,75	—	488,80	488,93	488,93	488,90
Franco belga	29,445	29,445	29,65	29,445	29,60	—	29,531	29,445	29,445	29,45
Franco francese	210,21	210,21	210,05	210,21	210,40	—	210,19	210,21	210,21	210,20
Lira sterlina	2330,70	2330,70	2333,75	2330,70	2330 —	—	2331 —	2330,70	2330,70	2330,70
Lira irlandese	1893,50	1893,50	1888 —	1893,50	1893 —	—	1888 —	1893,50	1893,50	—
Corona danese	160,20	160,20	160,10	160,20	160,10	—	160,22	160,20	160,20	160,20
Corona norvegese	211,17	211,17	211,50	211,17	211,25	—	211,20	211,17	211,17	211,20
Corona svedese	219,58	219,58	219,75	219,58	219,75	—	219,56	219,58	219,58	219,60
Franco svizzero	667,42	667,42	672,60	667,42	672,25	—	672,36	667,42	667,42	672,40
Scellino austriaco	76,365	76,365	76,40	76,365	76,35	—	76,40	76,365	76,365	76,40
Escudo portoghese	18,35	18,35	18,45	18,35	18,45	—	18,50	18,35	18,35	18,35
Peseta spagnola	12,431	12,431	12,44	12,431	12,45	—	12,45	12,431	12,431	12,45
Yen giapponese	5,412	5,412	5,4125	5,412	5,41	—	5,415	5,412	5,412	5,40
E.C.U.	1302,02	1302,02	—	1302,02	—	—	1302,02	1302,02	1302,02	—

Media dei titoli del 22 febbraio 1982

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	37,600
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,250
» 5,50% » » 1968-83	89,975
» 5,50% » » 1969-84	83,475
» 6% » » 1970-85	78,650
» 6% » » 1971-86	73 —
» 6% » » 1972-87	74,600
» 9% » » 1975-90	75 —
» 9% » » 1976-91	65,750
» 10% » » 1977-92	77,200
» 12% (Beni Esteri 1980)	65,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	62,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	87,775
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,750
» » » » 1- 5-1979/82	99,750
» » » » 1- 5-1980/82	99,750
» » » » 1- 6-1980/82	99,775
» » » » 1- 7-1979/82	99,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,800
» » » » 1- 8-1980/82	99,825
» » » » 1-10-1979/82	99,750
» » » » 1-10-1980/82	99,625
» » » » 1-12-1980/82	99,700
» » » » 1- 1-1980/83	99,850
» » » » 1-10-1980/83	99,450
» » » » 1- 3-1981/84	98,975
» » » » 1- 4-1981/84	98,975
» » » » 1- 6-1981/84	99,025
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	99,325
» » Pol. 12% 1- 4-1982	99,175
» » » 15% 1- 1-1983	96,700
» » » 18% 1- 7-1983	99,850
» » » 12% 1-10-1983	88,825
» » » 12% 1- 1-1984	87,750
» » » 12% 1- 4-1984	85,900
» » » 12% 1-10-1984	83,900
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1260 —
Dollaro canadese	1037,15
Marco germanico	536,26
Fiorino olandese	488,865
Franco belga	29,488
Franco francese	210,20
Lira sterlina	2330,85
Lira irlandese	1890,75
Corona danese	160,21
Corona norvegese	211,185
Corona svedese	219,57
Franco svizzero	672,39
Scellino austriaco	76,392
Escudo portoghese	18,425
Peseta spagnola	12,44
Yen giapponese	5,413
E.C.U.	1302,02

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Interventi statali; 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 7 % s.s. Ferrovie dello Stato; 7 % s.s. Interventi statali; 8 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 9 % s.s. Interventi statali; 10 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 10 % s.s. Interventi statali; 13 % s.s. Interventi statali decennale.

Si notifica che il giorno 15 marzo 1982 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche - Crediop, in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1982:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.169 titoli di L. 50.000
» 854 titoli di » 500.000
» 756 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.241.450.000.

2) 6% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1965:

Estrazione a sorte di:
n. 1.870 titoli di L. 50.000
» 1.144 titoli di » 250.000
» 1.529 titoli di » 500.000
» 2.662 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.806.000.000;

Emissione seconda 1965 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 2.550 titoli di L. 50.000
» 1.560 titoli di » 250.000
» 2.085 titoli di » 500.000
» 3.630 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.190.000.000;

Emissione seconda 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 375 titoli di L. 50.000
» 255 titoli di » 250.000
» 1.125 titoli di » 500.000
» 2.205 titoli di » 1.000.000
» 195 titoli di » 5.000.000
» 105 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.875.000.000;

Emissione seconda 1966 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.125 titoli di L. 50.000
» 795 titoli di » 250.000
» 1.440 titoli di » 500.000
» 3.900 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.875.000.000;

Emissione seconda 1969:

Estrazione a sorte di:
n. 550 titoli di L. 50.000
» 435 titoli di » 250.000
» 820 titoli di » 500.000
» 2.185 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.731.250.000.

3) 6% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/66-7/86 - 1ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 130 titoli di L. 50.000
» 522 titoli di » 250.000
» 978 titoli di » 500.000
» 2.829 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.455.000.000;

Emissione ventennale 7/69-7/89 - 5ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 710 titoli di L. 50.000
» 1.215 titoli di » 100.000
» 656 titoli di » 250.000
» 1.314 titoli di » 500.000
» 5.470 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 6.448.000.000.

4) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.035 titoli di L. 50.000
» 1.010 titoli di » 500.000
» 2.087 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.643.750.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 381 titoli di L. 100.000
» 517 titoli di » 500.000
» 1.822 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.118.600.000.

5) 7% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1972:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.000.000.000.

6) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/70-7/90 - 1ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 817 titoli di L. 50.000
» 1.894 titoli di » 100.000
» 859 titoli di » 250.000
» 1.876 titoli di » 500.000
» 8.817 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.200.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 772.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.090.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 318.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.272.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 771.550.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.086.200.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.000.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 144.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 579.600.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 6ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.550.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.404.000.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.464.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.859.600.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 2.641.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 23.775.300.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 75.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 901.200.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 2.251.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.763.300.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 1.314.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 13.140.000.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 4.709.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 47.099.000.000.

7) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 100.000
» 21 titoli di » 500.000
» 1.177 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.188.700.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 100.000
» 35 titoli di » 500.000
» 1.308 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.326.500.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 10 titoli di L. 100.000
» 29 titoli di » 500.000
» 1.070 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.085.500.000.

8) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 100.000
» 21 titoli di » 500.000
» 237 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 218.100.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 100.000
» 27 titoli di » 500.000
» 255 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 269.900.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 19 titoli di » 500.000
» 487 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 496.600.000.

9) 9% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - em. 1974:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 255.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.044.800.000;

Emissione quindicennale - 2ª *em.* 1975

Estrazione a sorte di n. 28 serie di L. 1.009.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 28.268.800.000;

Emissione quindicennale - 2ª *em.* 1975 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 22 serie di L. 1.442.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 31.737.200.000;

Emissione quindicennale - 2ª *em.* 1975 - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 268.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.023.000.000;

Emissione quindicennale - 2ª *em.* 1976

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.206.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.447.600.000.

10) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000.

11) 10% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - 2ª *em.* 1977

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 610.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.275.600.000;

Emissione quindicennale - 2ª *em.* 1977 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 2.228.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.914.000.000.

12) 13% S.S. INTERVENTI STATALI DECENNALE:

Emissione decennale - em. 1979:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 650.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.200.000.000;

Emissione decennale - em. 1980:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 355.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.615.000.000.

Totale generale L. 290.731.050.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(932)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 16 gennaio 1982, n. 4.

Riscossione - Modalità per l'effettuazione del versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato - Legge 1° dicembre 1981, n. 692.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Alla regione siciliana - Assessorato delle finanze

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato:

ispettorato generale di finanza

ispettorato generale di bilancio

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro

Alla Banca d'Italia - Servizio rapporti con il Tesoro

Alla Cassa regionale siciliana - Banco di Sicilia

Alle ragionerie provinciali dello Stato

All'Associazione bancaria italiana

All'Associazione nazionale esattori

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Al Consorzio nazionale esattori

PREMESSA

Con legge del 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, si sono apportate sostanziali variazioni al sistema di riscossione delle imposte dirette. In particolare, si è modificata la ripartizione esistente nell'ambito dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tra versamenti diretti in esattoria e versamenti diretti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nel senso che si è trasferita dalla prima alla seconda la competenza a riscuotere talune ritenute eseguite dai sostituti d'imposta.

Formano oggetto delle nuove disposizioni legislative le ritenute eseguite a mente degli articoli 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e cioè quelle afferenti gli interessi e i redditi di capitale, nonché quelle su premi e vincite derivanti dalla sorte.

Per comodità di consultazione, si riportano in allegato (allegato 1 e 2) gli articoli 3 e 8 del decreto n. 602, che tengono conto delle modifiche via via agli stessi apportate con successive disposizione di legge, mentre si anticipa, sin d'ora, che le variazioni al sistema di riscossione delle imposte hanno efficacia dal 1° febbraio 1982, tranne quelle relative all'art. 8, primo comma, n. 3-*bis*, che ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, hanno efficacia dal 1° gennaio 1982.

1. *Modalità di versamento allo sportello*

Il versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato può essere eseguito direttamente allo sportello, ovvero presso l'ufficio postale, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente modello ch 8-*quater* (a quattro sezioni), disponibile presso tutti gli uffici dei conti correnti. Qualora il contribuente intenda seguire la prima forma di pagamento, dovrà compilare la distinta di versamento mod. 124, il cui fac-simile si riporta in allegato (allegato 3), avendo cura di:

a) indicare i dati relativi al versante;

b) indicare la sezione di tesoreria presso la quale si esegue il versamento, che è quella della provincia nel cui ambito il sostituto d'imposta ha il domicilio fiscale;

c) chiedere l'emissione di una quietanza;

d) indicare la causale del versamento: in proposito si fa riferimento all'elenco allegato sub. 4), ove, a fronte di ciascun codice esattoriale finora utilizzato, vengono riportati l'attuale « causale » e il capitolo ed articolo di bilancio cui ciascuna ritenuta deve affluire.

Inoltre, nella causale va aggiunto:

il periodo cui il versamento si riferisce, tenendo presente che per gli articoli da 1 a 5 del cap. 1026 e da 2 a 4 del cap. 1028 occorre indicare il periodo d'imposta (mese ed anno), per gli articoli 6, 7 e 8 del cap. 1026 la data di accredito (mese ed anno) e per l'art. 5 del cap. 1028 la data di corresponsione dell'emolumento (mese ed anno); si omette ogni indicazione per gli articoli 1 e 5 del cap. 1028, dal momento che la riscossione delle ritenute ad essi riferibili rimane di esclusiva competenza delle esattorie delle imposte;

l'esatta indicazione dell'ufficio delle imposte o del centro di servizio competente secondo il domicilio fiscale del versante. Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulla necessità che vengano rispettate le prescrizioni contenute nella presente lettera *d*) per evitare che venga rifiutato il versamento, come si vedrà in seguito;

e) riempire il primo specchietto del mod. 124, riportando:

il cognome e nome o la ragione sociale del contribuente-sostituto d'imposta che ha effettuato la ritenuta e al quale va intestata la quietanza;

l'importo che si versa;

una « C » per indicare che il versamento è in conto competenza;

il Capo di bilancio, che per i versamenti di che trattasi è il VI;

il capitolo e l'articolo di bilancio, che sono identici a quelli riportati nella causale;

l'importo per capitolo ed articolo;

ove il versamento si riferisca a più articoli (ad esempio al versamento di una ritenuta e degli interessi per tardivo versamento), oltre a riportare le di-

verse causali nella prima parte della distinta, dovranno tenersi separati i diversi importi che si versano in modo che gli stessi, così discriminati, compaiano nella quietanza di tesoreria;

f) riempire il secondo specchietto del mod. 124, con la specifica dei valori che si versano. In proposito, nel rammentare che il pagamento, oltre che in contanti, può essere effettuato con i titoli di credito di cui all'art. 230 del regolamento di contabilità generale dello Stato, si precisa che la relativa quietanza verrà rilasciata dalla Sezione di tesoreria ad avvenuto incasso dei titoli stessi.

Al contribuente è riservata la facoltà, come nel caso di versamento in esattoria, di corrispondere insieme al tributo anche agli interessi di cui all'art. 9/602, ove il versamento venga eseguito con ritardo rispetto ai termini stabiliti dal precedente art. 8. Non è consentito, invece, il versamento della sopratassa di cui all'art. 92/602, che, come per il passato, dovrà essere irrogata dall'ufficio delle imposte e sarà riscuotibile mediante iscrizione a ruolo.

La quietanza che sarà rilasciata dalla tesoreria dovrà essere allegata, in originale, alla dichiarazione da produrre, a norma dell'art. 7/600, a comprova dello eseguito versamento.

Anche in presenza di più versamenti contenuti in una stessa distinta sarà rilasciata una sola quietanza, quando è unico il Capo cui i pagamenti si riferiscono.

2. *Modalità di versamento mediante i servizi postali*

Oltre che allo sportello della tesoreria il versamento può essere eseguito sia mediante c/c postale, che mediante postagiro.

Nella prima ipotesi il contribuente dovrà utilizzare il bollettino di versamento, il cui fac-simile è riportato in allegato (allegato 5). Il pagamento può essere eseguito presso qualsiasi ufficio postale, mentre la tesoreria accreditata deve essere quella del capoluogo nella cui provincia il contribuente ha il domicilio fiscale. A questo proposito si precisa che per i versamenti in tesoreria di cui ci si occupa non trova applicazione la disposizione, contenuta nel secondo comma dell'art. 7/602, di anticipare di sei giorni il versamento, rispetto al termine per il versamento diretto allo sportello.

Dal bollettino di c/c postale deve risultare il nominativo del soggetto o la ragione sociale cui va intestata la quietanza di tesoreria.

Nella sezione di destra del bollettino, là dove è richiesta la causale del versamento, occorre indicare molto sinteticamente — tenuto conto del ridotto spazio disponibile — che trattasi di una ritenuta alla fonte; occorre poi riportare l'indicazione dell'ufficio delle imposte o del centro di servizio competente, secondo il domicilio fiscale del contribuente, nonché il periodo d'imposta o la data di accreditamento o di corresponsione dell'emolumento, secondo i criteri contenuti nel precedente punto 1, lettera *d*).

Per la compilazione della parte « imputazione » del versamento, da riportare sempre nella stessa sezione, il Capo da indicare è il VI, mentre, per quanto riguarda il capitolo e l'articolo di bilancio, si fa riferimento all'elenco allegato sub. 4).

Le medesime informazioni anzidescritte dovranno essere riportate sul retro del modello di postagiro, ove il contribuente intenda avvalersi di tale particolare sistema di pagamento. E' appena il caso di precisare che, per i versamenti della specie, si ha riguardo al giorno di addebitamento del titolo da parte del competente ufficio dei conti correnti, come disposto dall'art. 261 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro.

La data di versamento all'ufficio postale o quella di addebitamento del postagiro, entrambe determinanti ai fini della tempestività del versamento, sarà riportata nella quietanza di tesoreria alla voce « causale », che sarà inviata al contribuente, come indicato al successivo punto 5. Detta quietanza dovrà essere allegata alla dichiarazione da produrre a mente dell'art. 7/600, a comprova dell'eseguito versamento.

3. *Adempimenti delle ragionerie provinciali dello Stato*

Una volta correttamente compilata, la distinta di versamento dovrà essere sottoposta al visto della ragioneria provinciale dello Stato, così come previsto dall'art. 267 delle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro; il visto della ragioneria, oltre alla esatta imputazione al capitolo di bilancio e agli altri adempimenti di competenza, ha lo scopo di accertare che siano indicati il periodo di imposta cui il versamento si riferisce e l'ufficio delle imposte o il centro di servizio competente a ricevere la dichiarazione mod. 770, come esposto alla precedente lettera *d*); la stessa ragioneria è tenuta a rifiutare l'apposizione del visto, qualora la distinta non sia compilata in tutti i suoi elementi.

Ove il versamento delle imposte venga effettuato con i sistemi indicati al punto 2, la distinta sarà compilata direttamente dalla sezione di tesoreria e presentata alla ragioneria provinciale per il prescritto visto; quest'ultima, prima di apporre il visto di competenza, dovrà controllare con ogni possibile attenzione la completezza della predetta distinta, soprattutto per quanto concerne la « causale » di versamento, tenuto conto dell'importanza che assume per l'Amministrazione finanziaria conoscere esattamente il periodo di imposta, la data di pagamento (o di addebitamento) e l'ufficio o il centro di servizio competente secondo il domicilio fiscale del versante.

4. *Compiti delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato*

A fronte della distinta di versamento, regolarmente vistata dalla coesistente ragioneria provinciale dello Stato, la sezione di tesoreria interessata rilascerà al contribuente una quietanza di entrata dalla quale emergerà, oltre al nominativo del sostituto d'imposta e alle somme versate, la « causale » di versamento come riportata nella prima parte del mod. 124 e l'indicazione dell'ufficio delle imposte o del centro di servizio competente secondo il domicilio fiscale del versante.

Per i versamenti eseguiti mediante c/c postale o postagiro la sezione di tesoreria trasmetterà al contribuente la prevista quietanza.

Sarà compito della sezione di tesoreria ricevente quello di inviare decadalmente alla coesistente intendenza di finanza, in ordine progressivo di data, una copia degli estratti di quietanza.

5. *Adempimenti e controlli degli uffici finanziari*

Le intendenze di finanza avranno cura, seguendo l'ordine temporale, di separare i documenti contabili in base all'indicazione degli uffici sugli stessi riportati; entro il mese di febbraio successivo a ciascun periodo d'imposta trasmetteranno agli uffici interessati la documentazione relativa all'anno precedente: così entro il 28 febbraio 1983 dovranno essere inviati tutti gli estratti di quietanza emessi fino al 31 dicembre 1982.

In attesa di estendere anche alla soggetta materia i vantaggi derivanti da una elaborazione meccanizzata dei controlli, la suddetta procedura consente agli uffici finanziari di riscontrare, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, l'integrità della quietanza allegata alla dichiarazione mod. 770, mentre è data facoltà ai singoli ispettorati compartimentali delle imposte dirette di disporre verifiche a campione, secondo una percentuale dagli stessi indicata, volte a riscontrare la perfetta identità tra le quietanze accluse dai contribuenti alla predetta dichiarazione e gli estratti che detti uffici ricevono dalla sezione di tesoreria, tramite l'intendenza di finanza.

6. *Operazioni da svolgere in Sicilia*

Le procedure concernenti la riscossione delle imposte sui redditi richiedono particolari adattamenti quando le stesse si riferiscono ad operazioni da svolgere nella regione siciliana, per il fatto che il gettito dei tributi Irpef, Irpeg, Ilor (limitatamente ad una quota del 13,60%) e delle ritenute alla fonte riscosse nell'ambito della predetta regione devono affluire nelle proprie casse.

Dal momento che i capitoli di entrata del bilancio della regione siciliana seguono una numerazione diversa da quella prevista dal bilancio statale, sarà compito della regione stessa compilare un quadro di raffronto tra il capitolo e l'articolo indicati dal contribuente sulla distinta mod. 124, come riportati nell'allegato 4 e i corrispondenti capitoli e articoli del bilancio della regione, da fornire alle ragionerie provinciali ubicate in Sicilia.

Ferme le modalità di versamento esposte ai punti 2 e 3, i contribuenti aventi domicilio fiscale nella regione siciliana, nel compilare la distinta di versamento modello 124, da presentare al visto della ragioneria provinciale e quindi alla sezione di tesoreria della Banca d'Italia, dovranno richiedere l'emissione di un vaglia del tesoro, anziché della normale quietanza; nessuna variazione, invece, si determina per i predetti contribuenti rispetto a quelli con domicilio fiscale nel continente se il versamento avviene in conto corrente postale o mediante postagiro.

La ragioneria provinciale, poi, all'atto dell'apposizione del visto di cui al menzionato art. 267/I.G.S.T., indicherà a fianco del numero di capitolo e articolo del bilancio statale riportati dal contribuente, o dalla sezione di tesoreria per i versamenti eseguiti in c/c postale o a mezzo postagiro, quelli corrispondenti al bilancio regionale.

La sezione di tesoreria della Banca d'Italia che riceverà le distinte, ovvero il certificato di accreditamento o di addebitamento (per i versamenti mediante postagiro), emetterà un vaglia, che conterrà sostanzialmente le stesse informazioni riportate nella quietanza, soprattutto per quanto concerne l'indicazione della causale (capitolo ed articolo con gli importi relativi, periodo d'imposta, ufficio delle imposte, data di versamento o di addebitamento per i versamenti eseguiti presso gli uffici postali).

Il vaglia del tesoro sarà inviato direttamente alla coesistente sezione del Banco di Sicilia, che svolge le funzioni di tesoreria nell'ambito della regione, mentre un estratto dello stesso sarà consegnato o inviato al contribuente.

Il Banco di Sicilia, a sua volta, emetterà regolare quietanza a favore del contribuente, dalla quale dovranno risultare tutti i dati contenuti nel vaglia del tesoro, mentre trasmetterà un estratto della quietanza alla coesistente intendenza di finanza con le stesse modalità stabilite per le sezioni di tesoreria della Banca d'Italia, per gli adempimenti sopra accennati. La quietanza di tesoreria regionale, pertanto, sarà emessa con imputazione al capitolo di bilancio della regione, ma nella causale conterrà l'indicazione del capitolo del bilancio statale e del relativo articolo.

Il contribuente, infine, dovrà allegare alla dichiarazione mod. 770, in originale, la quietanza rilasciata dal Banco di Sicilia.

7. *Riflessi nella riscossione esattoriale*

A seguito delle innovazioni riportate in premessa, a nessun titolo gli esattori delle imposte dovranno effettuare dal 1° febbraio 1982 riscossioni delle ritenute, i cui codici sono specificati nell'elenco allegato 4, ad eccezione di quelle relative ai codici 1045 e 1050 la cui esazione come indicato nel punto 1, lettera *d*), rimane di competenza esattoriale. Per quanto riguarda la riscossione delle ritenute di cui al codice 1028, si precisa che il passaggio dal sistema esattoriale a quello della sezione di tesoreria è stato anticipato al 1° gennaio 1982, per cui da questa data gli esattori non devono più accettare versamenti a tale titolo.

Mentre l'osservanza della suddetta disposizione è agevole per i contribuenti che dovessero presentarsi allo sportello esattoriale, possono invece verificarsi delle irregolarità ove il versamento venga eseguito mediante c/c postale. In tal caso trova applicazione l'art. 5-*bis*/602, introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1979, n. 249, per cui il versamento eseguito dal contribuente resta valido, ma l'esattore non ha diritto ad alcun aggio; lo stesso esattore deve però comunicare tempestivamente al competente ufficio gli estremi della riscossione effettuata, e ciò per consentire a quest'ultimo di irrogare al contribuente la pena pecuniaria prevista per i casi di specie dall'art. 93/602, come sostituito dal decreto presidenziale 249 (dal 5 al 10% della somma irregolarmente

versata). Per quanto non specificato in questa sede, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 36, del 24 settembre 1979.

Per i motivi sopra esposti, la distinta di versamento mod. 7, modul. F imposte 507 e il bollettino di c/c postale mod. 2, modul. F imposte 502, a partire dal 1° febbraio 1982 non potranno più essere utilizzati e dovranno essere cancellati dal modulario del ramo imposte dirette.

La distinta mod. 9, modul. F imposte 509 e il bollettino mod. 4, modul. F imposte 504, rimangono validi per i codici dal 1040 al 1045 e per il codice 1050.

Il raggruppamento di imposte n. 7 è soppresso, salvo la sua utilizzazione nel caso di erronei versamenti eseguiti dai contribuenti. In tale ipotesi, il versamento dovrà affluire al cap. 1026, rispettando l'articolazione corrispondente a ciascun codice esattoriale (v. allegato 4). In sede di versamento in tesoreria delle ritenute sui contributi degli enti pubblici riscossi dagli esattori con il codice 1045, occorre specificare, accanto al capitolo, l'articolo n. 1, di nuova istituzione e, per il codice 1050, l'art. 5.

*
* *

La presente circolare è stata concordata con la Ragioneria generale dello Stato - I.G.F., ai sensi dell'art. 646 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché con la Direzione generale del tesoro, a norma dell'art. 119 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

La Banca d'Italia e il Banco di Sicilia sono pregati di comunicare il contenuto della presente circolare ai propri uffici; l'ABI e l'ANERT ai propri associati.

Le intendenze di finanza che, unitamente agli ispettorati compartimentali, accuseranno ricevuta della circolare stessa a questo Ministero, sono pregate di trasmettere copia agli uffici delle imposte.

Il Ministro delle finanze: FORMICA

ALLEGATO 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 settembre 1973, n. 602

Art. 3.
Riscossione mediante versamenti diretti

Sono riscosse mediante versamento diretto all'esattoria:

1) le ritenute alla fonte effettuate a norma degli articoli 23, 24, 25 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;

2) (soppresso);

3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale;

4) (soppresso);

5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);

6) l'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma n. 1);

b) le ritenute operate dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, e dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, n. 1);

c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

f) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al n. 1);

g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.

ALLEGATO 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 settembre 1973, n. 602

Art. 8.
Termini per il versamento diretto

I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere eseguiti:

1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere *a*), *f*) e *h*) e sono maturati i premi di cui alla lettera *g*) dello stesso secondo comma;

2) (soppresso);

3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per i versamenti previsti nell'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera *c*);

3-*bis*) nel termine di un mese dalla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera *e*);

3-*ter*) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera *d*);

4) entro i quindici giorni del mese successivo a quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dell'art. 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

5) entro il 1° marzo e il 1° settembre di ciascun anno per gli importi versati dai soci nel semestre precedente relativamente agli utili di cui al secondo comma dell'art. 27 del decreto indicato al n. 4) e per le maggiori ritenute effettuate in base all'aliquota del trenta per cento sugli utili pagati nel semestre precedente.

Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 3, restano fermi i termini indicati nell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

ALLEGATO 3

MODULARIO
Tesoro - 221

Emessi documenti di Entrata
dal n. .... al n. ....

CODICE VERSANTE

MOD. 124 - Tesoro
DIV. XXI

DISTINTA DI VERSAMENTO

che il sottoscritto (1) .... *effettua*
alla Sezione di Tesoreria di .... *per ottenere l'emissione di* $\frac{\text{quietanz.....}}{\text{vaglia del Tesoro}}$ *a favore*
de..... nominativ..... sottodescritt..... con la seguente causale: ....
....

Da compilarsi dal versante		Importo dei bolli	C / R	Capo	Capitolo	IMPORTO per capitolo
INTESTATARI delle Quietanze o del Vaglia del Tesoro	Importo delle Quietanze o del Vaglia del Tesoro					
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....
TOTALE *o a riportare* . . .	....	....	*N. B.* - In caso di richiesta di maggior numero di quietanze proseguire l'elencazione a tergo			

DISTINTA DEI VALORI CHE SI VERSANO					Differenze riscontrate dalla Sezione di Tesoreria	
SPECIE		Quantità	IMPORTO	Importo per specie	in più	in meno
Biglietti di Banca	100.000	....	....		....	....
	50.000	....	....		....	....
	20.000	....	....		....	....
	10.000	....	....		....	....
	5.000	....	....		....	....
	2.000	....	....		....	....
	1.000	....	....		....	....
Biglietti di Stato	500	....	....	....	....	....
Monete	500	....	....		....	....
	200	....	....		....	....
	100	....	....		....	....
	50	....	....		....	....
	20	....	....		....	....
	10	....	....	....	....	....
	5	....	....		....	....
Titoli Postali (2)		....	....		....	....
Vaglia e Ass. Banc. (2) (*)		....	....		....	....
Titoli di spesa		....	....	....	....	....
a) TOTALE				....		
b) Variazioni in più o in meno o eventuale resto . . .				....		
c) Somma accertata dalla Sezione ($a \pm b$)				....	IL CASSIERE	
d) Importo « Bolli » compreso nel versamento				....		
e) IMPORTO DEI DOCUMENTI EMESSI ($c - d$) . .				....	....	

(*) Si prende atto che i documenti d'entrata vengono rilasciati dalla Tesoreria solo ad avvenuto incasso dei titoli di credito.

IL VERSANTE

....

addì, ...

Visto: Si autorizza il versamento
IL CAPO DELLA SEZIONE

....

(1) Cognome, nome e indirizzo del versante.
(2) In caso di versamento di più titoli della specie compilare la distinta a tergo.

ALLEGATO 4

ELENCO DELLE « CAUSALI »

dei versamenti diretti alla sezione di tesoreria, raffrontati con i codici esattoriali

Codice esattoriale	Causale	Cap.	ed art.
1024	Ritenute sui proventi indicati sulle cambiali, a mente dell'art. 1 decreto-legge 2 ottobre 1981, numero 546	1026	art. 1
1025	Ritenute sulle obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito a medio e lungo termine	1026	art. 2
1026	Ritenute sulle obbligazioni e titoli similari emessi da altri soggetti	1026	art. 3
1027	Ritenute sulle obbligazioni convertibili	1026	art. 4
1028	Ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito	1026	art. 5
1029	Ritenute su interessi, premi ed altri frutti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, dovuti da soggetti non residenti	1026	art. 6
1030	Ritenute sui redditi di capitale diversi dai dividendi e da quelli di cui ai precedenti articoli	1026	art. 7
1031	Ritenute di cui all'articolo precedente, corrisposti a soggetti non residenti	1026	art. 8
—	Interessi, pene pecuniarie soprattasse per ritardato od omesso versamento delle ritenute	1026	art. 9
1045	Ritenute sui contributi corrisposti ad imprese da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni ed altri enti pubblici	1028	art. 1
1046	Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza	1028	art. 2
1047	Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere	1028	art. 3
1048	Ritenute su altre vincite e premi	1028	art. 4
1050	Ritenute per riscatto di assicurazioni sulla vita	1028	art. 5
—	Interessi, pene pecuniarie e soprattasse per omesso o ritardato versamento delle ritenute	1028	art. 6

(936)

ALLEGATO 5

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L. ....
Lire ....
sul C/C N. ....
intestato alla Tes. Prov.le Stato di ....
eseguito da ....
residente in ....
addì ....
Bollo a data
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE ....
Cartellino del bollettario
numerato d'accettazione

Bollettino di L. ....
Lire ....
sul C/C N. ....
intestato alla Tes. Prov.le Stato di ....
eseguito da ....
residente in ....
addì ....
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFF. POSTALE ....
Bollo a data

Certificato di accreditamento di
L. ....
Lire ....
sul C/C N. ....
intestato alla Tes. Prov.le Stato di ....
eseguito da ....
residente in ....
via ....
Bollo a data
Bollo lineare dell'Uff. accettante
L'UFFICIALE POSTALE
N. .... del bollettario ch 8

Versamento di
L. ....
sul C/C N. ....
intestato alla Tes. di ....
eseguito da ....
addì ....
causale del versamento
....
IMPUTAZIONE (quando il versante ne sia a conoscenza)
Capo .... Capitolo .... L. ....
Mod. ch-8-bis AUT TES

Importante: non scrivere nella zona sottostante!
tassa | data | progress. | data | progress. | numero conto | importo

15 <

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a cento posti di cancelliere nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Caltanissetta, Catanzaro e Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Attese le esigenze di servizio degli uffici giudiziari dei distretti delle corti di appello di Caltanissetta, Catanzaro e Potenza;

Ritenuta l'opportunità di provvedervi mediante destinazione di personale da nominare a seguito di pubblico concorso;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, con il quale sono disposti provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, con la quale vengono, tra l'altro, stabilite norme particolari in materia di concorsi per l'assunzione nel ruolo del personale del Ministero di grazia e giustizia;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati determinati; tra l'altro, i programmi di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cento posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Caltanissetta, Catanzaro e Potenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Amministrazione di grazia e giustizia con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea.

Ai sensi dell'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, i vincitori del concorso non potranno essere trasferiti o distaccati ad uffici giudiziari diversi da quelli dei distretti delle corti di appello per i quali viene indetto il presente concorso, se non abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo dalla data di immissione in possesso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze coloniali, conseguito presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica.

Sono, altresì, ammessi, con esclusione di altri titoli di studio, i candidati in possesso di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli espressamente sopra indicati;

6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti;

7) aver ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 2°, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (v. allegato *A*), i candidati devono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il possesso del diploma di laurea con l'esatta indicazione dell'anno accademico e dell'Università presso cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, né si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

L'esame del concorso consisterà in due prove scritte ed un colloquio, vertenti, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme fissate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

Dal suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

I candidati ammessi dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico sopra citato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto della riserva di posti di cui al secondo comma del precedente art. 1 e delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I candidati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 148, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo e non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina o nella Aeronautica.

I candidati vincitori del concorso che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 12.

I documenti che saranno fatti pervenire al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 11 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato

dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande previste dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalle competenti autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente art. 11, possono far pervenire, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso il documento deve essere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La omessa regolarizzazione della documentazione nei termini previsti dai precedenti commi comporta l'esclusione dalla nomina.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, quali cancellieri in prova, nella settima qualifica funzionale del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con il corrispondente livello retributivo e lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 5.040.000, classe prima, previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, oltre gli emolumenti accessori in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Roma, addì 28 dicembre 1981

Il Ministro: Darida

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1982
Registro n. 5 Giustizia, foglio n. 318

Allegato 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Diritto costituzionale e/o amministrativo.
2) Diritto processuale civile e/o penale.

Colloquio

I colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

1) diritto privato civile e commerciale;
2) diritto penale;
3) ordinamento giudiziario;
4) servizi di cancelleria e leggi tributarie che interessano i servizi stessi;
5) contabilità di Stato;
6) statistica giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia
Darida

Allegato *A*

Schema di domanda
(da redigersi in carta da bollo
possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 2° - Roma

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (provincia di . . . . . .) in via . . . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cento posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Caltanissetta, Catanzaro e Potenza, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1981.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . (1) e che avendo superato i 35 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; oppure (2) . . . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .;

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito nell'anno . . . . . presso . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) . . . .

Data, ...

Firma (6) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 35, ed allegare alla domanda la relativa documentazione.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedenza o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego. Il personale dello Stato dovrà indicare l'ufficio di appartenenza, la qualifica rivestita, nonché il periodo di servizio.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con la indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

(847)

Concorso, per esami, a quattrocentodieci posti di cancelliere nella carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Bologna, Brescia, Genova, L'Aquila, Milano, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Attese le esigenze di servizio degli uffici giudiziari dei distretti delle corti di appello di Bologna, Brescia, Genova, L'Aquila, Milano, Torino, Trento, Trieste e Venezia;

Ritenuta l'opportunità di provvedervi mediante destinazione di personale da nominare a seguito di pubblico concorso;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, con il quale sono disposti provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, con la quale vengono, tra l'altro, stabilite norme particolari in materia di concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati determinati, tra l'altro, i programmi di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 410 posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nello ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Bologna, Brescia, Genova, L'Aquila, Milano, Torino, Trento, Trieste e Venezia, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'amministrazione per la grazia e giustizia con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea.

Ai sensi dell'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, i vincitori del concorso non potranno essere trasferiti o distaccati ad uffici giudiziari diversi da quelli dei distretti delle corti di appello per i quali viene indetto il presente concorso, se non abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo dalla data di immissione in possesso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze coloniali, conseguito presso una delle Università o uno degli istituti superiori della Repubblica.

Sono, altresì, ammessi, con esclusione di altri titoli di studio, i candidati in possesso di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli espressamente sopra indicati;

6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei corpi predetti;

7) aver ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 2°, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (v. allegato *A*), i candidati devono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare dopo il proprio, il cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il possesso del diploma di laurea con l'esatta indicazione dell'anno accademico e dell'Università presso cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, né si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

L'esame del concorso consisterà in due prove scritte ed un colloquio, vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme fissate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

Del suddetto diario di esame sarà data singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

I candidati ammessi dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive estensioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico sopra citato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto della riserva di posti di cui al secondo comma del precedente articolo 1 e delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I candidati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili e del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 148, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciato su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina o nella Aeronautica.

I candidati vincitori del concorso che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 12.

I documenti che saranno fatti pervenire al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 11 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà

dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti politici;

certificato medico;

certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine per la presentazione delle domande previste dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti politici;

certificato medico;

certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

I vincitori che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalle competenti autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del precedente articolo 11, possono far pervenire, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso il documento deve essere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La omessa regolarizzazione della documentazione nei termini previsti dai precedenti commi comporta l'esclusione dalla nomina.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati — quali cancellieri in prova — nella settima qualifica funzionale del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con il corrispondente livello retributivo e lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 5.040.000, classe prima, previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, oltre agli emolumenti accessori in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Roma, addì 28 dicembre 1981

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1982
Registro n. 5 Giustizia, foglio n. 319

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto costituzionale e/o amministrativo.
2) Diritto processuale civile e/o penale.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su:

1) diritto privato civile e commerciale;
2) diritto penale;
3) ordinamento giudiziario;
4) servizi di cancelleria e leggi tributarie che interessano i servizi stessi;
5) contabilità di Stato;
6) statistica giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigersi in carta da bollo
possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 2° - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . . . (c.a.p. . . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattrocentodieci posti di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Bologna, Brescia, Genova, L'Aquila, Milano, Torino, Trento, Trieste e Venezia, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1981.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . . il giorno (1) . . . . e che avendo superato i 35 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo: . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; oppure (2) . . . . . .;

d) ha riportato (3) . . . .

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito nell'anno . . . . presso . . . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5) . . . .;

Data, ...

Firma (6) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 35, ed allegare alla domanda la relativa documentazione.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Il personale dello Stato dovrà indicare l'ufficio di appartenenza, la qualifica rivestita, nonché il periodo di servizio.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con la indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

(848)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli, a cinque posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a cinque posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 potranno partecipare:

a) gli impiegati della carriera direttiva dei ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con qualifica non inferiore a capo servizio;

b) gli impiegati del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata nel termine di decadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I titoli e le pubblicazioni, con il relativo elenco in duplice copia, dovranno essere presentati entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

A tal fine fa fede il timbro a data apposto dal Ministero. Qualora la domanda e i titoli venissero spediti a mezzo raccomandata a.r., fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso e valutati a tale data.

Non è ammesso far riferimento a titoli e pubblicazioni presentati in precedenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o ad altra amministrazione.

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il cognome, il nome, il domicilio ed il preciso indirizzo presso cui desiderano vengano inviate eventuali comunicazioni;

b) la data ed il luogo di nascita.

Le domande dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio e dal segretario del comune di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del dirigente generale o del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Le domande debbono essere corredate dello stato di servizio civile e dei rapporti informativi relativi agli ultimi cinque anni precedenti a quello del presente bando di concorso.

Su richiesta del Ministero le camere di commercio sono tenute a presentare i fascicoli personali dei candidati.

Inoltre, alle domande vanno allegati:

a) (per i candidati funzionari delle camere di commercio): un certificato, in carta legale, rilasciato dai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attestante la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita;

b) i titoli che il candidato ritenga di presentare a dimostrazione della sua cultura, della sua preparazione professionale e delle particolari attitudini a ricoprire il posto cui aspira. Per gli incarichi di partecipazione a commissioni, a comitati e a collegi vari dovranno essere indicati, oltre l'organo che ha conferito l'incarico, gli estremi del provvedimento con cui l'incarico è stato affidato, la durata e l'eventuale effettivo svolgimento di esso; tale ultima indicazione ha particolare rilevanza nel caso di nomina di membri supplenti. Non saranno valutati gli incarichi direttamente connessi con le funzioni svolte in ufficio.

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere inviate in cinque esemplari; sull'involucro dovranno essere riprodotte chiaramente le generalità del concorrente e gli estremi del bando del concorso.

Saranno accettati soltanto i lavori pubblicati. Non formeranno oggetto di valutazione:

1) le pubblicazioni effettuate in collaborazione se non risulti dalla pubblicazione medesima la parte di cui è autore il candidato;

2) gli articoli pubblicati dalla stampa quotidiana.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni.

I titoli di cui al precedente punto *b)* dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e non potranno essere rettificati.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso, nominata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica di consigliere di Stato o corrispondente;

da un docente universitario di materie economico-finanziarie;

da due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La commissione giudicatrice determinerà preliminarmente i criteri di massima e relativi coefficienti ai fini della formazione della graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti di dirigente superiore per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

A parità di merito saranno applicate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Alla destinazione dei vincitori si provvederà sentito il parere delle camere di commercio interessate.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, presso la sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1982

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1982
Registro n. 2 Industria, foglio n. 102

(792)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 luglio 1979 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Taranto;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 1981 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Taranto, nell'ordine appresso indicato:

1)	De Negri Errico	punti	102,750	su 132
2)	Maiorana Giulio	»	98,638	»
3)	Piizzi Tommaso	»	96,430	»
4)	Boianelli Fernando	»	94,740	»
5)	Battista Vitantonio	»	87,032	»
6)	Scotto Michele	»	86,722	»
7)	Galeone Giovanni	»	86,166	»
8)	D'Angelo Domenico	»	86,104	»
9)	Lauletta Angelo	»	85,454	»
10)	Colangelo Salvatore	»	83,795	»
11)	Patriarca Emilio	»	82,933	»
12)	Guido Pasquale	»	82,698	»
13)	Giacomelli Alvaro	»	81,930	»
14)	Pecora Vito	»	81,766	»
15)	Lauria Rocco	»	81,498	»
16)	Visone Aniello	»	80,845	»
17)	La Rocca Pietro	»	79,186	»
18)	Melandri Eligio	»	78,828	»
19)	Torella Michele	»	78,773	»
20)	Pompeo Luigi	»	78,650	»
21)	Ciccone Saverio	»	78,563	»
22)	Strano Giuseppe	»	78,526	»
23)	Buccheri Ugo	»	77,550	»
24)	Mazzarella Giuseppe	»	77,096	»
25)	Zagordo Cosimo	»	76,778	»
26)	Marazzina Felice	»	76,750	»
27)	Serraglio Giovanni	»	76,649	»
28)	Marcucci Pasquale	»	76,220	»
29)	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	76,104	»
30)	Silvestri Boris	»	75,952	»
31)	Federici Glauco	»	75,627	»
32)	Mita Antonio	»	75,577	»
33)	Pace Antonino	»	75,500	»
34)	Russo Alesi Domenico	»	75,150	»
35)	Pesente Elio	»	74,976	»
36)	Chindamo Giuseppe	»	74,797	»
37)	Gotelli Giorgio	»	74,748	»
38)	Pazzaglia Mario	»	74,738	»
39)	Lo Martire Stelio	»	73,997	»
40)	Stabili Franco	»	73,880	»
41)	Di Caprio Salvatore	»	73,866	»
42)	Aprile Pietro Maria	»	73,527	»
43)	Di Martino Antonio	»	73,520	»
44)	Onofri Ermanno	»	73,382	»
45)	Rizzo Guido	»	73,309	»
46)	Paoluzi Remo	»	73,219	»
47)	Iaculli Giuseppe	»	72,340	»
48)	Muriana Giuseppe	»	72,072	»
49)	Domina Mariano	»	71,986	»
50)	Faillace Peppino	»	71,926	»
51)	Nardelli Antonio	»	71,459	»
52)	Fisicaro Antonino	»	71,390	»
53)	Brun Flavio	»	70,646	»
54)	Pisauro Donato	»	70,497	»
55)	Barbero Angelo	»	70,450	»
56)	Scorza Saverio	»	70,446	»
57)	Campagnari Gustavo	»	69,897	»

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. **72.000**
semestrale .... L. **40.000**

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità *medicinali*:
annuale .... L. **100.000**
semestrale .... L. **55.000**

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della *Corte costituzionale*, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. **96.000**
semestrale .... L. **53.000**

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. **85.000**
semestrale .... L. **47.000**

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. **165.000**
semestrale .... L. **92.000**

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. **30.000**

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. **28.000**

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. **400**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. **450**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. **450**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. **65.000**
Abbonamento semestrale .... L. **35.000**

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

58) Gigliotti Giovanni . . .	punti	69,722	su 132
59) Cogoni Antonio	»	69,545	»
60) Rampelli Vincenzo	»	69,316	»
61) Caleffi Esterino	»	69,221	»
62) Zambelli Carlo Jacopo	»	69,051	»
63) Carlomagno Michele	»	68,332	»
64) Famiglietti Mario	»	68,366	»
65) Castellaneta Nicola	»	68,234	»
66) Mingolla Aldo	»	68,083	»
67) Tabarrini Agostino	»	67,818	»
68) Ladogana Raffaele	»	67,782	»
69) Magoni Beniamino	»	67,599	»
70) Grisafi Francesco	»	66,952	»
71) La Candia Michele	»	66,600	»
72) Zarcone Vincenzo	»	66,395	»
73) Marinelli Gaspero	»	66,240	»
74) Gabusi G. Battista	»	66,198	»
75) Di Domenica Vittorio .	»	65,388	»
76) Calasso Mario	»	65,304	»
77) Bove Romano	»	65,213	»
78) Contini Graziano .	»	64,457	»
79) Liotta Calogero	»	64,199	»
80) Panetta Paolo	»	63,904	»
81) Salvatore Fausto	»	63,702	»
82) Di Massa Pelino .	»	63,615	»
83) Trabucco Alberto	»	63,602	»
84) Loiodice Michele .	»	63,340	»
85) Costardi Felice	»	63,149	»
86) Priolo Vincenzo	»	62,963	»
87) Fabbro Raffaello . .	»	62,050	»
88) Triarico Ennio	»	61,616	»
89) Licata Giovanni	»	60,766	»
90) Mangiameli Sebastiano	»	60,000	»
91) Florenzano Mario .	»	59,849	»
92) Calabrò Nicola	»	59,632	»
93) Bonetto Leo	»	54,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(861)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto medico del servizio di recupero e rieducazione funzionale con espletamento del servizio di fisiochinesiterapia presso il dipendente ospedale « Istituto ortopedico Rizzoli », in Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale con espletamento del servizio di fisiochinesiterapia presso il dipendente ospedale « Istituto ortopedico Rizzoli », in Bologna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(133/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 52 del 23 febbraio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Infermeria Santa Maria e opera pia dottor Domenico Uccelli, in Novara: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di inserviente.

Ufficio italiano dei cambi: Calendario e luogo di svolgimento della prova pratica di dattilografia del concorso a posti di vice assistente in esperimento (carriera operativa).

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820550)